

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 dicembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 54.

Ordinamento della organizzazione turistica regionale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 55.

Spostamento per l'esercizio finanziario 1997 di alcuni termini previsti dal capo II corsi di formazione professionale nel Settore dell'artigianato-bottega scuola - del Titolo I parte seconda della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 56.

Erogazione di un contributo a favore del Comune di Martinsicuro per le spese di progettazione e realizzazione di un approdo per la piccola pesca Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 57.

Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 58.

Modifica della legge regionale 8 gennaio 1993 n. 3 recante: norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione. Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 1997, n. 2.

Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso al fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale - Legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 26.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società cooperativa a responsabilità limitata «Verso la banca etica» Soc. Coop. a r.l Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 27.

Integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 «Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere». Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28.

Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 36 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29.

Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili Pag. 19

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1997, n. 30.

Integrazione alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» Pag. 22

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 29.

Sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale). Pag. 22

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima). Pag. 23

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 31.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 32.

Disciplina transitoria per l'anno 1997 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive) Pag. 24

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 49.

Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), e successive modifiche ed integrazioni Pag. 25

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 agosto 1997, n. 26.

Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 14 agosto 1997, n. 27.

Criteri e modalità per la concessione da parte della Regione e degli enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali Pag. 26

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 39.

Integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 26. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 40.

Norme per il funzionamento delle commissioni provinciali previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 41.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 42.

Contributo alle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni civili e religiose organizzate in occasione della beatificazione del venerabile Domenico Lentini Pag. 28

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 31.

Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale. Pag. 29

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1997, n. 19.

Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 32

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1997, n. 31.

Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa Pag. 34

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1997, n. 32.

Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali Pag. 36

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 23.

Disposizioni urgenti relative all'Ente Minerario Sardo. Pag. 37

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 28

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dal piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, nonché per l'avvio e il funzionamento dei macrodistretti e per il miglioramento del Servizio sanitario regionale dal punto di vista della qualità del rapporto col pubblico Pag. 37

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 29

Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Pag. 38

FRIULI VENEZIA-GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 28.

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali del 1996 e norme urgenti per l'attuazione di programmi comunitari Pag. 49

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 29.

Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale. Pag. 51

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 10.

Modificazione del regolamento di esecuzione concernente dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11 ... Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11.

Regolamento sull'abbigliamento di servizio del personale provinciale Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 aprile 1997, n. 12.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle organizzazioni turistiche Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 aprile 1997, n. 13.

Modifica del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 aprile 1997, n. 14.

Modifiche al decr. 'o del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 maggio 1997, n. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26 del 21 luglio 1981 Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 maggio 1997, n. 16.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 1997 Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 maggio 1997, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente l'istituzione della Scuola superiore di Design Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 maggio 1997, n. 18.

Modifica del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità . . Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19.

Regolamento in materia di contributi per soggiorni formativi fuori provincia Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 giugno 1997, n. 20.

Regolamento relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia Pag. 60

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 54.

Ordinamento della organizzazione turistica regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE****Art. 1.***Finalità*

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Abruzzo sulla base delle leggi 17 maggio 1983, n. 217, 8 giugno 1990, n. 142, e 30 maggio 1995, n. 203, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti Locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del Turismo.

Art. 2.*Funzioni della Regione*

1. La Regione con il supporto tecnico dell'APTR di cui al successivo art. 10 e nel quadro delle forme previste dal successivo 2° comma esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti della organizzazione turistica regionale e locale;

b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;

c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernente l'offerta e la domanda turistica;

d) istituzione dell'Osservazione Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l'Osservatorio realizza e pubblica con cadenza annuale un rapporto sul turismo in Abruzzo;

e) promozione dell'associazionismo tra operatori turistici ed enti locali;

f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'ENIT, con altre Regioni, Enti Pubblici, organizzazioni e operatori privati;

g) vigilanza e controllo degli atti dell'azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Regione Abruzzo;

h) individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività della APTR e dei Centri di Servizi Culturali per l'organizzazione di iniziative turistico-culturali, prevedendo anche forme temporanee o parziali di utilizzazione del personale e delle strutture di detti Centri;

i) incentivazione dell'offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.

2. La Regione per l'attuazione del punto b) si avvale dell'Azienda di promozione Turistica Regionale (APTR) di cui all'art. 10 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Province, dagli Enti Locali o dagli organismi strumentali di cui questi ultimi si sono dotati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990. La Regione si avvale altresì della collaborazione dell'APTR per la realizzazione delle attività di cui alla lett. c).

3. Per potenziare le attività promozionali all'estero, la Regione, e quindi l'APTR, può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero, riconosciute ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto 4), della legge regionale n. 79 del 28 aprile 1995.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad Istituti Universitari, ai sensi dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ad altri Enti ed organismi e ad Agenzie specializzate nelle materie di intervento Regionale.

Art. 3.*Programmazione regionale*

1. Il Consiglio Regionale, con cadenza triennale, approva le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione, per la promozione dell'offerta turistica abruzzese, per lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale.

2. La Giunta Regionale approva entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello di riferimento ed in attuazione delle linee poliennali di cui al primo comma una direttiva rivolta ai vari soggetti pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo abruzzese, nella quale sono indicati:

a) gli obiettivi, le priorità e le risorse finanziarie della politica promozionale turistica della Regione per l'anno successivo;

b) i termini, le modalità e le caratteristiche per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati, dei progetti per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonché l'ammontare delle risorse disponibili;

c) le modalità di verifica relative all'attuazione dei progetti cui la Regione comparteciperà comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;

d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonché i criteri e l'entità dei finanziamenti;

e) gli interventi per l'incentivazione della offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.

3. La Giunta Regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il turismo di cui all'art. 25, il programma di promozione turistica. Comunica inoltre all'ENIT le iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, che può sviluppare direttamente nell'ambito dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

4. Nel programma annuale di cui al terzo comma vengono indicati i progetti, i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per la verifica dei risultati. In particolare vengono definite le risorse finanziarie da destinare:

a) alla promozione regionale, secondo le modalità previste dall'art. 2, secondo e terzo comma;

b) ai progetti di valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, di accoglienza e di intrattenimento dell'ospite, proposti da province, comuni, comunità montane;

c) al funzionamento della rete degli uffici IAT di cui all'art. 23;

d) ai progetti di promozione e commercializzazione proposti dalle imprese e associazioni turistiche di cui all'art. 4;

e) i progetti strategici relativi alle strutture alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale.

Art. 4.

Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione delle imprese e associazioni turistiche

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione delle imprese turistiche singole o associate, anche temporaneamente, di organismi privati, ivi comprese le associazioni turistiche pro loco. A tal fine destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, secondo le modalità previste dall'art. 3.

2. Le iniziative di cui al comma precedente devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
- c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
- d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
- e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
- f) un dettagliato piano finanziario con evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
- g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione inserisce nel programma turistico annuale i progetti ritenuti ammissibili, proponendo una graduatoria di priorità, privilegiando quelli proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.

4. Le associazioni temporanee di imprese, che vogliono partecipare alle iniziative di cui al comma 1, devono essere formalmente costituite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 5.

Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da enti locali.

1. La Regione concorre a progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti da Province, Comuni, Comunità Montane o dagli organismi da essi costituenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990, secondo le modalità stabilite dalla direttiva di cui all'art. 3, secondo comma.

2. Le iniziative di cui al primo comma devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) i mercati di intervento e i segmenti della domanda da interessare;
- c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
- d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
- e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
- f) un dettagliato piano finanziario, nel quale sia evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
- g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.

3. La Regione inserisce nel programma annuale i progetti ritenuti ammissibili, privilegiando quelli proposti dagli enti locali, in forma associata o in collaborazione con i privati.

TITOLO II
RUOLO DELLE PROVINCE
E DEI COMUNI

Art. 6.

Funzioni delle Province

1. Le province esercitano, oltre alle funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, nell'ambito del rispettivo territorio, la programmazione e la promozione delle iniziative e attività di interesse turistico provinciale, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 142/1990 armonizzando i propri interventi con quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le province esercitano inoltre le funzioni amministrative relative a:

- a) classificazione delle strutture turistiche di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 217/1983;
- b) agenzie di viaggio e turismo;
- c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- d) tariffe relative alle professioni di cui all'art. 11 della legge n. 217/1983;
- e) accertamenti professionali ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, nonché delle altre professioni di cui all'art. 11 della legge n. 217/1983, tenuto conto della legislazione regionale in materia;
- f) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, in collaborazione con i Comuni e l'APTR;
- g) istituzione e tenuta dell'Albo provinciale delle Associazioni Turistiche Pro-Loco;
- h) istituzione e tenuta dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo;
- i) istituzione dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori;
- j) gli interventi per l'incentivazione della offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse locale o provinciale, nonché la gestione dei fondi comunitari, sulla base delle direttive UE e degli indirizzi e criteri fissati dalla Giunta Regionale e sulla base di specifici accordi.

3. Le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.

4. Le Province assumono iniziative per favorire la gestione associata da parte dei Comuni delle funzioni comunali in materia turistica.

5. Le Province provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con:

- a) fondi propri;
- b) contributi regionali;
- c) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al secondo comma;
- d) contributi finalizzati di enti e privati;
- e) eventuali entrate derivanti dalla commercializzazione di attività e servizi turistici.

6. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari raggiunti.

Art. 7.

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni o su loro delega, alle Comunità montane compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta turistica e dei servizi, ivi compresi quelli di informazione, accoglienza e di intrattenimento degli ospiti.

2. I servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica possono essere assicurati anche tramite gli IAT, previa convenzione con l'APTR.

3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate, applicano le relative sanzioni amministrative e rilasciano il nulla-osta per gli spettacoli di arte varia e per gli artisti extracomunitari.

4. I Comuni provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con:

- a) fondi propri;
- b) contributi regionali;
- c) contributi provinciali;
- d) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma;
- e) eventuali proventi di diversa natura.

Art. 8.

Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali

1. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente o con le modalità organizzative previste dall'art. 22 della legge n. 142/1990.

2. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono associarsi per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati secondo le modalità previste dagli artt. 24, 25 e 27 della citata legge n. 142/1990.

3. La Regione favorisce la partecipazione degli enti locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo il disposto dell'art. 3 della legge n. 142/1990.

4. Gli organismi istituiti dagli enti locali per la gestione delle competenze in materia turistica possono proporre alla Regione progetti di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall'art. 5 della presente legge.

5. Gli stessi organismi, d'intesa con gli enti locali referenti e previa convenzione con l'APTR, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) nel territorio di loro competenza.

TITOLO III

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE-APTR

Art. 9.

Ambito territoriale turisticamente rilevante

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una coordinata, complessiva ed unitaria attività di promozione della marca Abruzzo, è ambito turisticamente rilevante quello costituito dall'intero territorio della Regione Abruzzo.

Art. 10.

Azienda di Promozione Turistica Regionale - APTR

1. È istituita con sede legale in Pescara, l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).

2. L'APTR assume la denominazione di: «Abruzzo Promozione Turismo».

3. L'APTR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, munita di autonomia amministrativa e di gestione.

4. L'APTR agisce con criteri di produttività ed economicità, garantendo la chiusura del bilancio in pareggio.

5. L'APTR adotta un proprio regolamento che nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda e ne determina l'ordinamento anche sotto il profilo amministrativo e contabile. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze di funzionamento dell'Azienda, con particolare riferimento alle attività di promozione in Italia e all'estero.

6. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

7. I contratti posti in essere dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati dal diritto privato.

8. La Giunta Regionale approva il regolamento adottato dagli organi dell'APTR.

Art. 11.

Funzioni dell'APTR

1. All'APTR vengono attribuiti i seguenti compiti:

- a) attuare il Programma Annuale di Promozione Turistica, di cui all'art. 3, secondo comma, ed in particolare opera per promuovere, coerentemente alle direttive emanate dalla Regione, in Italia e all'Estero l'offerta turistica abruzzese;
- b) fornire servizi turistici a livello locale e in particolare organizzare l'informazione e l'accoglienza turistica, esercitando un controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- c) sovrintendere alla tutela dei diritti del turista consumatore;
- d) promuovere la diffusione della cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale, anche attraverso progetti di formazione e aggiornamento professionale;
- e) svolgere funzioni di consulenza e di servizio per le azioni di marketing e di comunicazione delle imprese e delle associazioni turistiche;
- f) ricercare collaborazioni finalizzate al potenziamento delle risorse da impiegarsi per la realizzazione dei progetti di promozione;
- g) fornire un supporto tecnico alla Giunta Regionale per la redazione del programma triennale ed annuale di promozione turistica;
- h) realizzare, previo assenso della Regione, progetti promozionali per conto di enti locali o di organismi privati;
- i) curare la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale;
- j) realizzare campagne pubblicitarie ed altre azioni di comunicazione di interesse regionale, anche mediante sponsorizzazioni o forme di compartecipazione;
- k) adempiere ad altre funzioni eventualmente affidate dalla Giunta regionale per il raggiungimento di finalità turistiche.

Art. 12.

Organizzazione dell'APTR

1. Per perseguire al meglio i compiti indicati dall'art. 11, l'APTR si dota di una organizzazione funzionale al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, in grado di operare per progetti ed impostare e coordinare un sistema a rete di informazione ed accoglienza turistica.

2. L'APTR è strutturata per affermare sia la politica di marca che di prodotto della Regione Abruzzo al fine di valorizzare l'immagine unitaria e complessiva della Regione unitamente alle principali tipologie turistiche presenti nel territorio regionale.

3. Relativamente alle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, si individuano altresì tre linee di prodotto regionali così articolate:

- a) montagne e parchi;
- b) mare;
- c) culturale, artistico, religioso, enogastronomico, rurale, termale, affari, congressuali.

4. A tal fine oltre al direttore della APTR, il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dello stesso direttore, i tre responsabili per le linee di prodotto indicate nel precedente comma. I predetti opereranno sotto la responsabilità del direttore generale in forma coordinata e con autonomia propositiva.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, individua gli ambiti territoriali ricompresi nelle tre linee di prodotto, attraverso la indicazione dei Comuni.

6. La promozione turistica relativa ai territori ricompresi nei parchi nazionali e regionali sarà gestita sulla base di apposite convenzioni che la Regione stipulerà con gli Enti Parchi nel termine di mesi sei dalla approvazione della presente legge.

Art. 13.

Organi dell'APTR

1. Sono organi dell'APTR:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 14.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio regionale, è costituito tra esperti in materia turistica e/o di marketing, le cui competenze siano desumibili dai curricula formativi e professionali.

2. Il Consiglio è composto da:

- a) il Presidente;
- b) sei esperti in materia di turismo, anche sulla base di indicazioni fornite dalle principali associazioni degli operatori turistici.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa il direttore dell'APTR con voto consultivo obbligatorio in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa delle deliberazioni.

Art. 15.

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione approva gli atti fondamentali di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e della gestione dell'Azienda ed in particolare delibera:

- a) il regolamento dell'azienda;
- b) il bilancio di previsione;
- c) il programma di attività, in attuazione dei programmi regionali di cui all'art. 3;
- d) il conto consuntivo;
- e) la pianta organica del personale;
- f) l'istituzione e la soppressione degli IAT, previo nulla osta della Regione;
- g) le convenzioni per l'affidamento della gestione degli IAT agli enti locali o agli organismi da essi istituiti ai sensi della legge n. 142/1990;
- h) la definizione di standards dei servizi di informazione e accoglienza sul territorio;
- i) la nomina del direttore.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti gli organi dell'Azienda, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione.

Art. 16.

Il Presidente

1. Il Presidente dell'APTR è nominato dalla Giunta regionale tra i sette membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14 e dura in carica quattro anni.

2. Il Presidente ha la responsabilità dell'andamento, del buon funzionamento dell'Azienda e del raggiungimento degli obiettivi. Stimola la progettualità, dà impulso alla gestione e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione. A tal fine adotta tutti gli atti necessari non riservati al Consiglio di Amministrazione ovvero espressamente delegati dallo stesso CdA.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti. Essi perdono efficacia fin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

5. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere anziano.

Art. 17.

Il Direttore dell'APTR

1. L'incarico di direttore è conferito, a seguito di contratto di diritto privato, dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti regionali con funzioni apicali, in possesso dei necessari requisiti professionali e in considerazione delle esperienze maturate nel settore, ovvero assunto dall'esterno tra persone in possesso di laurea e con riconosciuta professionalità nel settore, con qualificate esperienze di direzione di organizzazioni pubbliche o private, desumibili dai curricula formativi e professionali.

2. Il contratto è stipulato per non di più di quattro anni ed è rinnovabile.

3. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione di provenienza resta sospeso per la durata dell'incarico.

4. Il direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza operativa dell'Azienda di Promozione Turistica. Egli sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici; tratta, con rilevanza esterna gli affari di ordinaria amministrazione; dirige e organizza i servizi e le attività gestionali; svolge tutte le altre funzioni attribuite dal regolamento dell'azienda.

5. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, i responsabili di cui all'art. 12 comma 4.

Art. 18.

Collegio dei Revisori dell'APTR

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti fra persone iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

2. È nominato con decreto del Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale. Dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei revisori, che elegge il presidente tra i suoi membri, esercita le seguenti funzioni:

- a) formula il parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- b) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
- c) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al Consiglio di Amministrazione, al quale formula eventuali rilievi e suggerimenti;

d) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari di essa.

4. I revisori contabili partecipano con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

5. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori è altresì inviata alla Regione Abruzzo - Settore Turismo.

Art. 19.

Compensi

1. Al Presidente dell'APTR viene attribuita un'indennità di funzione adeguata all'importanza e alle caratteristiche di managerialità delle funzioni attribuite, nella misura del 90% dell'indennità lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene attribuita un'indennità di funzione pari al 25% dell'indennità lorda spettante ai consiglieri regionali.

3. Ai sindaci revisori viene corrisposto un compenso annuo pari al 20% dell'indennità lorda annua spettante ai consiglieri regionali.

Art. 20.

Entrate dell'APTR

1. Le entrate dell'APTR regionale sono costituite:

- a) dal contributo ordinario della Regione;
- b) da contributi riferiti alla realizzazione del programma annuale di promozione turistica di cui all'art. 3;

c) da contributi straordinari della Regione per la realizzazione di progetti finalizzati;

d) da corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti territoriali, di altri enti pubblici e di privati commitenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APTR e da ulteriori eventuali contributi pubblici e privati e da rendite e proventi patrimoniali e di gestione;

e) da entrate proprie.

Art. 21.

Controlli

1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo della Giunta Regionale. Esse diventano esecutive se il suddetto organo, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non adotta i relativi provvedimenti di controllo.

2. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno.

3. Il rendiconto consuntivo, con allegata la relativa documentazione, è presentato alla Regione per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce.

4. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.

5. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'APTR in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'azienda stessa.

6. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l'amministrazione dell'Azienda.

7. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.

8. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto stesso.

9. L'attività di vigilanza della Regione può essere esercitata anche mediante ispezioni.

Art. 22.

Personale della APTR

1. Al personale dell'Azienda è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia e ai contratti collettivi di categoria.

2. La pianta organica del personale dell'APTR, recante le qualifiche di appartenenza e i livelli corrispondenti in relazione alle mansioni da svolgere, è determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta Regionale.

3. Agli IAT è assegnato personale con qualifica non superiore alla settima.

4. L'Azienda può ricorrere, quando si renda necessario, a competenze professionali qualificate, può conferire incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento dell'Azienda.

5. Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale dell'APTR, inquadrato ai sensi della presente legge, ha diritto al trattamento di fine rapporto, determinato ai sensi della legge regionale 8 novembre 1988, n. 90, con iscrizione al fondo di cui all'art. 4 della stessa legge e all'INPDAP.

Art. 23.

Servizi turistici locali - IAT

1. L'APTR istituisce, previo nulla osta della Giunta Regionale, rilasciato dopo aver sentito il parere dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/1983,

uffici di informazione e accoglienza denominati IAT, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare rilevanza turistica.

2. Gli IAT sono comunque istituiti, in sede di prima applicazione della presente legge, nelle località sede di aziende di soggiorno, funzionanti o comunque riconosciute con deliberazioni del Consiglio Regionale anteriormente all'emanazione della presente legge. Vengono parimenti istituiti IAT nelle località sede di enti provinciali per il turismo, nelle quali non risultano funzionanti aziende di soggiorno.

3. Lo IAT assicura i seguenti servizi per le località in cui ha la sede e per i comuni limitrofi:

a) informazione diretta, per via telefonica, postale o telematica, sulle opportunità turistiche offerte dalle località sede, dai comuni limitrofi e dall'intera Regione e sull'organizzazione dei servizi;

b) distribuzione di materiale mirato a promuovere le località di cui alla lett. a);

c) informazione mirata sulla disponibilità ricettiva delle località di riferimento (anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'APTR con associazioni o consorzi di operatori turistici);

d) supporto tecnico agli enti locali e alle imprese turistiche per la realizzazione di iniziative mirate a migliorare la qualità del soggiorno e ad aumentare la forza di attrazione della destinazione;

e) gestione di uno sportello reclami e per l'informazione mirata a far conoscere al turista i propri diritti;

f) assistenza al turista;

g) predisposizione di itinerari di visita personalizzati;

h) raccolta ed elaborazione e trasmissione dei dati alla provincia e all'Osservatorio Regionale del Turismo;

i) raccolta dei dati sull'utilizzo dei servizi dello stesso IAT e sulla tipologia delle principali richieste avanzate da parte dei turisti.

4. L'APTR può utilizzare la rete IAT anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.

5. L'APTR disciplina con apposito regolamento il funzionamento degli IAT. Il regolamento definisce inoltre gli standards qualitativi e quantitativi per il funzionamento continuativo o stagionale degli IAT, stabilisce la dotazione numerica del personale e i relativi profili professionali, nonché le forme e le modalità di formazione e aggiornamento professionale.

6. L'APTR può stipulare, senza oneri per il proprio bilancio, convenzioni per affidare la gestione degli IAT da essa istituiti, fatto salvo il mantenimento degli standards di cui al comma 5, a:

a) gli enti locali, in forma singola o associata;

b) gli organismi da essi istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge 142/1990;

c) le associazioni turistiche Pro Loco;

d) gli enti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali e autostradali.

7. L'APTR può stipulare convenzioni con le osservazioni degli operatori del ricettivo per l'attivazione negli IAT di servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle varie località, compresa l'eventuale prenotazione dei servizi.

8. Il segno distintivo degli IAT è conforme al modello grafico determinato dall'Allegato B della legge regionale n. 4/1992.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO

Art. 24.

Pro Loco

1. La Regione riconosce, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1975, n. 47, le Associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare:

a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;

b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza e informazioni turistiche.

2. Le Pro Loco che abbiano promosso l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge n. 217/1983 usare la denominazione IAT, senza oneri per la Regione, previo nulla osta della Giunta Regionale, accompagnato dal parere dell'APTR.

3. Le Pro Loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

4. Gli statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dall'APTR e dagli enti locali.

TITOLO V FORUM PERMANENTE DEL TURISMO REGIONALE

Art. 25.

Forum permanente del turismo regionale

1. Per la predisposizione del proprio programma e per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione si avvale di un Forum permanente del turismo regionale, firmato da esperti e dai rappresentanti degli enti e organismi indicati dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 217/1983, come appresso indicati:

- a) l'assessore regionale al turismo;
- b) i membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore dell'APTR;
- c) quattro sindaci designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- d) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- e) quattro rappresentanti delle comunità montane, designati dalla Associazione regionale delle Comunità Montane;
- f) un rappresentante per ciascun parco nazionale e regionale presente nel territorio regionale;
- g) un rappresentante delle Associazioni Turistiche Pro Loco, designato dall'Associazione regionale delle stesse;
- h) un rappresentante della Confcommercio regionale;
- i) un rappresentante della Confesercenti regionale;
- j) un rappresentante dell'Associazione Albergatori Regionale;
- k) un rappresentante dell'Associazione Agenti di Viaggio;
- l) un rappresentante delle Associazioni dei gestori di campeggio;
- m) un rappresentante degli esercenti stabilimenti balneari;
- n) un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori;
- o) un rappresentante dell'Azienda Ferrovie dello Stato;
- p) un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale, esperto di turismo religioso;
- q) un rappresentante delle associazioni e federazioni di emigranti abruzzesi all'estero designati dal CREI;
- r) un rappresentante delle società a partecipazione regionale ARPA e SAGA;
- s) un rappresentante della Società Autostrade;
- t) un rappresentante delle Associazioni Agrituristiche;
- u) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- v) un rappresentante delle Associazioni Tempo Libero;
- w) un rappresentante del CONI regionale;
- x) l'assessore Regionale all'Agricoltura o un suo delegato;
- y) l'assessore Regionale all'Ambiente e parchi o un suo delegato;
- z) l'assessore regionale all'industria, artigianato o un suo delegato;
- aa) un rappresentante dell'Associazione Industriali Regionale;
- bb) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio;
- cc) un rappresentante dell'ENIT;
- dd) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo;
- ee) il soprintendente archeologico per l'Abruzzo.

2. Il Forum è presieduto dall'Assessore Regionale al Turismo e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionario con qualifica non inferiore alla VII:

a) per la valutazione dello stato di applicazione e dei risultati del Programma dell'anno in corso e per la consultazione sul programma annuale di Promozione turistica per l'anno successivo, entro il mese di settembre;

b) per fornire alla Regione elementi utili alla formulazione della direttiva annuale di cui all'art. 3, quarto comma, entro il mese di marzo;

3. Il Forum è insediato dalla Giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà dei membri di cui al primo comma. La Regione può avvalersi del supporto organizzativo dell'APTR.

4. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri regionali ed essere invitati esperti e rappresentanti di associazioni, consorzi e cooperative turistiche presenti nel territorio regionale.

5. La partecipazione alle riunioni del Forum non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

TITOLO VI

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO.

Art. 26.

Soppressione degli Enti e delle Aziende

1. Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione, già commissariati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1992, sono definitivamente soppressi a decorrere dalla data di emanazione del decreto del presidente della Giunta Regionale di cui al sesto comma.

2. L'APTR provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data di soppressione degli enti, fino al loro esaurimento.

3. Agli adempimenti connessi alla soppressione degli enti di cui al presente articolo provvede la Giunta Regionale, disponendo in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività, nonché ai beni mobili e immobili, avvalendosi dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1992.

4. I commissari liquidatori provvedono, in particolare:

- a) alla formulazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà;
- b) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
- c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- d) allo svolgimento delle attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

5. Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge i commissari trasmettono al Settore Turismo della Regione gli atti di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente.

6. Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto delle specifiche situazioni di fatto dei singoli enti, viene approvato il piano di liquidazione degli enti e gli enti stessi vengono soppressi.

7. A far data dall'emanazione dei decreti citati al comma precedente, la Regione subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive degli enti soppressi.

8. I beni mobili e immobili degli enti entrano a far parte del patrimonio della Regione e da questa possono essere assegnati alla APTR o ai comuni competenti per territorio, in relazione alle specifiche destinazioni d'uso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale procede alla individuazione di detti beni e dei relativi destinatari.

9. L'effettuazione della consegna dei beni mobiliari e immobiliari è disposta sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento.

10. Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni, iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti uffici dello Stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle regioni ed agli enti locali territoriali.

Art. 27.

Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi

1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli stessi, viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con assegnazione funzionale all'APTR che provvede alla sua gestione, mantenendo le qualifiche possedute, l'anzianità di servizio maturata, nonché il trattamento economico in godimento, da porre a carico della Regione, senza soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza.

2. A tal fine il commissario di ciascun EPT o Azienda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico e del trattamento economico posseduti, nonché dei dati comunque necessari alla Regione per subentrare nella gestione del personale.

3. Il personale che, allo stato, è iscritto all'INPS in forza di vigenti norme legislative e regolamentari, può mantenere, a domanda, tale iscrizione fino al collocamento in quiescenza, con computo dell'intera pregressa anzianità di servizio maturata.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge si estinguono le polizze accese dagli enti disciolti presso istituti assicurativi per il trattamento di fine rapporto. Analogamente vengono estinti gli eventuali libretti di deposito bancario accesi con la medesima finalità presso istituti di credito.

5. L'intero ammontare delle somme così accantonate viene posto a disposizione dei bilanci dei rispettivi enti affinché il competente commissario provveda alla liquidazione di fine rapporto nei confronti degli aventi diritto, sulla base dei servizi complessivi prestati, al netto di eventuali prestiti, acconti, ritenute o anticipazioni.

Art. 28.

Destinazione del personale

1. Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo di cui all'art. 27 è destinato all'Azienda di promozione Turistica regionale e alle Province, anche in relazione alle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.

2. Dopo l'approvazione della pianta organica dell'APTR, la Giunta Regionale procede alla determinazione dei contingenti di personale da trasferire alle Province, in ragione delle deleghe di cui alla presente legge, sentita la conferenza Regione-Province di cui all'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21.

3. I criteri e le modalità da osservare per la definitiva assegnazione del personale sono stabilite dalla Giunta Regionale, previa consultazione delle OO.SS., tenuto conto comunque dell'anzianità di servizio e delle esigenze familiari dei dipendenti.

4. Esaurite le operazioni di cui al secondo e terzo comma, la G.R. invita il personale dei disciolti enti a manifestare per iscritto, entro il termine assegnato, la propria determinazione in ordine alle sedi di preferenza e all'ente di destinazione, fornendo gli elementi necessari per la formazione delle relative graduatorie.

5. In caso di mancata manifestazione di volontà, il dipendente è inserito d'ufficio nelle graduatorie, tenuto conto delle situazioni valutabili acquisite d'ufficio.

6. I provvedimenti della Regione per comandi o trasferimenti sono comunque adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.

Istituzione nuovi capitoli di bilancio

1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 vengono istituiti nel bilancio regionale due distinti capitoli di spesa denominati rispettivamente «Contributi a favore dell'APTR» e «Rimborso agli enti locali territoriali delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e di industria alberghiera».

2. Ove necessario l'istituzione dei capitoli di spesa verrà effettuata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità.

Art. 30.

Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede, anno per anno, la legge Regionale di approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Inizio dell'attività dell'APTR

1. In sede di prima costituzione, il Consiglio di Amministrazione dell'APTR è insediato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto da emanarsi entro 30 gg. dall'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32.

Prima organizzazione dell'APTR

1. La Regione provvede a mettere a disposizione i locali necessari per l'avvio di operatività dell'APTR, anche con assegnazione temporanea di personale comandato dalla Regione o proveniente dagli Enti in via di soppressione, fino alla definitiva assegnazione del personale all'APTR prevista dagli articoli 27 e 28.

2. Fino alla nomina del direttore, la Giunta Regionale attribuisce temporaneamente le funzioni di direttore ad un dirigente regionale, dotato dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza nel settore.

3. Il Consiglio di Amministrazione propone alla Regione il numero e la qualifica dei dipendenti di cui si reputa opportuno il comando, per i quali programma e realizza iniziative straordinarie di aggiornamento professionale.

Art. 33.

Disposizioni transitorie in materia di personale

1. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti formali di assegnazione di cui agli articoli precedenti, il personale degli enti in corso di scioglimento continua a prestare servizio nelle sedi occupate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino ad esaurimento delle relative posizioni, è consentito, a domanda, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, terzo comma, il mantenimento presso gli IAT del personale appartenente alla VIII qualifica, già in servizio nelle aziende di soggiorno alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Tempi e modalità per la predisposizione del programma operativo 1997

1. I tempi e le modalità previste dalla presente legge per la predisposizione dei programmi regionali diventano operativi a partire dall'1 gennaio 1998.

Art. 35.

Norme di rinvio

1. Con successiva legge regionale si provvede entro sei mesi alla riorganizzazione del Settore Regionale del Turismo e al riordinamento della normativa regionale in materia di incentivi allo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

Art. 36.

Abrogazione

1. La legge regionale n. 4/1992 è abrogata ad eccezione dell'allegato B e degli articoli 30, commi sesto, settimo e ottavo, 31, 32, 35 e 38.

2. Sono abrogate le norme non computabili con la presente legge.

Art. 37.

Norme finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 giugno 1997

FALCONIO

Nel restituire la legge debitamente vistata, il Governo ha osservato:

a) circa gli artt. 6 quinto comma e 7 quarto comma laddove è previsto che per la copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate le Province e i Comuni provvedano tra l'altro anche con fondi propri, che la suddetta disposizione va correlata con l'art. 29 laddove è prevista l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il rimborso agli Enti locali territoriali delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e industria alberghiera;

b) circa l'art. 14, terzo comma laddove è previsto che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del APTR partecipa il direttore con voto consultivo obbligatorie in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa della deliberazione, che va precisato che non si tratta di «voto obbligatorio» bensì di mero parere «obbligatorio» in quanto non integra il quorum funzionale per la formazione della volontà dell'organo.

c) circa la determinazione della pianta organica del personale di cui all'art. 22 secondo comma, che la stessa non può che essere conseguenziale alla rilevazione di carichi di lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 537/1993 e successive modificazioni.

97R0876

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 55.

Spostamento per l'esercizio finanziario 1997 di alcuni termini previsti dal capo II corsi di formazione professionale nel Settore dell'artigianato-bottega scuola - del Titolo I parte seconda della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini previsti nel capo II Titolo I parte seconda della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 vengono spostati per il solo esercizio finanziario 1997 come segue:

il termine di cui al primo comma dell'art. 32 viene fissato al 31 luglio 1997;

il termine di cui al quarto comma dello stesso art. 32 viene fissato al 30 settembre 1997 ed entro sessanta giorni dalla ricezione dei piani provinciali la Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'art. 32, quinto comma, può formulare motivate osservazioni;

il termine di cui al secondo comma dell'art. 33 viene fissato al 30 settembre 1997.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto nell'art. 32 ultimo comma, l'attività formativa presso le singole Botteghe Scuola ha inizio, per il solo esercizio 1997, il 20 dicembre 1997.

Art. 3.

L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della legge regionale 31 luglio 1996 n. 60.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 giugno 1997

FALCONIO

97R0877

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 56.

Erogazione di un contributo a favore del Comune di Martinsicuro per le spese di progettazione e realizzazione di un approdo per la piccola pesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di porre rimedio al forte disagio del settore della piccola pesca, per la annosa mancanza di infrastrutture e servizi, in una zona della Regione Abruzzo dove opera una particolare concentrazione di operatori del settore, è concesso, al Comune di Martinsicuro, un contributo di L. 572.000.000 per la progettazione e realizzazione di un punto di approdo per la piccola pesca.

Il contributo di cui al precedente comma viene erogato al Comune di Martinsicuro con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

Ai fini dei controlli regionali, il Comune di Martinsicuro è tenuto a fornire al Settore Industria Ufficio Pesca Marittima della Giunta regionale una documentata relazione sull'impiego e sull'utilizzazione del contributo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L.572.000.000, si provvede come segue:

quanto a L. 422.000.000 con l'utilizzo del fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 23 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81;

quanto a L. 150.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte nel cap. 142330 denominato «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle acque ittiche e acquacoltura legge regionale n. 95 del 24 dicembre 82 e legge regionale n. 62 dell'11 novembre 1986» del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 14, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10) il cap. 142333 denominato «Contributo al Comune di Martinsicuro per le spese di progettazione e realizzazione di un approdo per la piccola pesca» con lo stanziamento complessivo di L. 572.000.000 di cui L. 422.000.000 per sola competenza e L. 150.000.000 per competenza e cassa».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 giugno 1997

FALCONIO

97R0878

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 57.

Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, in armonia con lo Statuto, promuove e sostiene la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti.

Art. 2.

Agevolazioni finanziarie

In attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 1, la Regione, mediante convenzione di cui al successivo comma, concede contributi in c/interessi in relazione a mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'istituto convenzionato; i contributi in c/interessi possono essere attualizzati.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, con l'istituto per il credito sportivo e con il CONI, apposita convenzione per la concessione di mutui a tasso agevolato.

Nel quadro delle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Sono destinatari delle provvidenze indicate nella presente legge, i comuni singoli o associati, le società e le associazioni sportive regolarmente affiliate alle federazioni sportive del CONI.

I soggetti richiedenti possono beneficiare delle provvidenze regionali entro i seguenti limiti:

	Importo massimo del mutuo soggetto a contributo	Contributi in c/interessi
1) Comuni singoli o associati abitanti residenti:		
fino a 3.000 ab.	L. 200.000.000	2,5%
da 3.001 a 10.000 ab.	L. 500.000.000	2%
da 10.001 a 100.000 ab.	L. 1.000.000.000	1,5%
oltre 100.000 ab.	L. 2.000.000.000	1%
2) Società o associazioni sportive	L. 200.000.000	2,5%
3) Enti di promozione sportiva	L. 200.000.000	2,5%

Art. 4.

Presentazione delle domande

I destinatari delle provvidenze, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge, devono presentare apposita istanza, a firma dei legali rappresentanti, alla Giunta regionale - Servizio Sport e Impiantistica Sportiva - esclusivamente a mezzo racc. postale, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli enti locali devono corredare le domande con la seguente documentazione:

- 1) deliberazione di approvazione del progetto preliminare;
- 2) progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);
- 3) dichiarazione sottoscritta dal segretario dell'ente riguardante la disponibilità di cespiti delegabili.

Le società o le associazioni sportive relativamente agli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 5, devono corredare le domande con la seguente documentazione:

- 1) progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);
- 2) attestazione del progettista circa la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- 3) certificato di affiliazione alla federazione sportiva del CONI;
- 4) dichiarazione del legale rappresentante circa la disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento del mutuo.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al primo comma oppure prive della prescritta documentazione sono escluse dal programma delle opere da finanziare.

Le domande sono finanziate, con le modalità previste dalla presente legge, fino a concorrenza della relativa disponibilità e secondo le priorità indicate nel successivo art. 5.

Art. 5.

Programma d'intervento

La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, entro 60 gg. dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, propone al Consiglio regionale l'approvazione del programma delle opere da finanziare, individuando i soggetti beneficiari degli interventi e l'ammontare della spesa ammissibile a mutuo con le agevolazioni di cui all'art. 3.

Qualora le richieste degli enti locali eccedano le disponibilità delle risorse, il contributo riservato alle società ed alle associazioni sportive non può superare il 15% della somma complessiva stanziata.

Il programma riserva la priorità, sulla base della documentazione prodotta ai sensi del precedente art. 4, alle seguenti iniziative:

- 1) lavori necessari all'entrata in funzione dell'impianto o alla sua riattivazione;
- 2) lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 3) lavori di adeguamento e di miglioramento delle strutture sportive esistenti;
- 4) realizzazione di nuovi impianti sportivi.

A parità dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorità gli interventi proposti da comuni associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di un'equilibrata distribuzione degli interventi sui territori provinciali nonché della data di presentazione delle domande.

La Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad assumere il relativo impegno di spesa rinviando a successivo atto l'erogazione all'istituto di credito mutuante dopo l'approvazione della convenzione di cui all'art. 2.

Art. 6.

Attuazione

In attuazione del programma di cui all'art. 5, per le iniziative ammesse, il Servizio Sport e Impiantistica Sportiva comunica ai soggetti beneficiari ed all'istituto convenzionato il provvedimento adottato dal Consiglio regionale.

I soggetti beneficiari decadono delle provvidenze previste dalla presente legge, se, entro quattro mesi dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, non abbiano presentato all'istituto di credito sportivo apposita domanda intesa ad ottenere l'adesione di massima al mutuo.

Le derivanti disponibilità sono utilizzate per i fini di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

La verifica della conformità del progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare viene effettuata dall'Ufficio Impiantistica Sportiva che trasmette l'attestazione di conformità all'istituto convenzionato per il finanziamento definitivo.

Art. 7.

Uso pubblico

I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con la presente legge, devono garantire, con apposita attestazione e/o atto deliberativo, il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno dieci anni.

In caso di mutamento della destinazione di cui al precedente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze.

L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

Art. 8.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 1.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/1977, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel sett. 09, tit. 02, Ctg. 03, sez. 08) il cap. 92328 denominato: Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva con lo stanziamento di sola competenza di lire 1.000.000.000.

Art. 9.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 giugno 1997

FALCONIO

97R0879

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 58.

Modifica della legge regionale 8 gennaio 1993 n. 3 recante: norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge modifica la legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3 sul trasferimento agli enti locali dei beni e delle opere realizzate con i finanziamenti straordinari erogati alla Regione, al fine di pervenire allo snellimento del relativo procedimento e per la certezza nella identificazione del soggetto proprietario.

Art. 2.

Modificazioni

1. Sono abrogati i commi 3° e 4° dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3, i commi 1°, 2° e 5° (dello stesso articolo)* della medesima legge sono sostituiti dai seguenti:

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1986, n. 2, per gli interventi pubblici realizzati e collaudati dalla Cassa per il Mezzogiorno assegnati alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le opere pubbliche realizzate in tutto o in parte con finanziamenti erogati alla Regione Abruzzo a valere sui fondi dell'agenzia per il Mezzogiorno, su quelli FIO e della Comunità economica europea nonché su quelli derivanti da leggi dello Stato, sono trasferite in proprietà all'ente concessionario ove per questo rivestano carattere strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni esercitate. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo approvati secondo la normativa vigente.

2. Qualora un particolare interesse generale lo renda necessario il trasferimento può essere disposto anche a favore di ente pubblico, territoriale o non, diverso da quello di cui al comma precedente, ivi compresi i consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, in tal caso alla individuazione dell'ente destinatario ed al successivo trasferimento, si provvede, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

5. I soggetti concessionari o comunque incaricati della esecuzione delle opere sono tenuti a curarne la manutenzione fino al trasferimento delle stesse. Qualora le opere risultino già collaudate, la manutenzione sarà regolata mediante convenzione intercorrente tra il concessionario e l'ente divenuto proprietario ove diverso.

2. Al medesimo articolo 1 richiamato al primo comma, sono aggiunti inoltre i seguenti 7° e 8° comma:

7. La presente legge non si applica alle opere consistenti in interventi migliorativi, di ristrutturazione o adeguamento condotti su beni già di proprietà del concessionario rimanendo questo beneficiario diretto ed immediato di quanto realizzato.

8. Gli studi finanziati con le risorse di cui alla presente legge, restano di proprietà della Regione e la loro divulgazione o utilizzazione sono disposti e regolati con specifico provvedimento amministrativo.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 giugno 1997

FALCONIO

* Nel restituire la legge debitamente vistata il Governo ha segnalato la seguente omissione.

97R0880

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 1997, n. 2.

Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso al fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale - Legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e i criteri di erogazione ai comuni dei contributi previsti dalla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135, istitutiva del «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale», di seguito denominato «Fondo sociale».

Art. 2.

Programma delle attività sociali e socio-assistenziali

1. Il «Programma delle attività sociali e socio-assistenziali» previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 135/1996, di seguito denominato «Programma», deve contenere l'esatta indicazione dei servizi e degli interventi che il comune intende attuare con il beneficio del Fondo sociale nel corso dell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.

2. Il Programma deve contenere, in particolare:

a) il piano finanziario, suddiviso per ciascuna area di intervento prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 135/1996 e redatto in conformità allo schema allegato «A» al presente regolamento;

b) l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da realizzare, con particolare riferimento alla eventuale gestione associata di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 135/1996;

c) l'indicazione del numero degli utenti previsti dei servizi di cui all'articolo 4, lett. c), della legge regionale n. 135/1996;

d) l'attestazione relativa al numero delle persone riconosciute portatrici di handicap assistite nell'anno antecedente a quello di presentazione del programma, ai sensi dell'articolo 5, lett. c), della legge regionale n. 135/1996;

e) l'indicazione degli eventuali progetti sperimentali, da predisporre e approvare conformemente a quanto disposto dall'articolo 6.

Art. 3.

Accesso al Fondo sociale

1. Il Programma, redatto nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 2 e corredato della deliberazione consiliare di approvazione esecutiva ai sensi di legge, deve essere trasmesso al Servizio sicurezza sociale della Giunta regionale - Pescara, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno. Fa fede, a tale scopo, la data del timbro di accettazione del Servizio postale.

2. La Giunta regionale provvede entro 45 giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale al riparto del fondo sociale e all'assegnazione dei relativi contributi, sulla base dei Programmi e dei progetti sperimentali regolarmente pervenuti.

Art. 4.

Ammontare del contributo regionale

1. Il contributo complessivo riferito alle aree degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2), della legge regionale 135/1996, non può superare la misura del 50 per cento della corrispondente spesa prevista nel programma.

2. Se l'ammontare del contributo, calcolato in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 135/1996, risulta determinato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, il comune è tenuto a deliberare l'adeguamento del programma ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale medesima e nel rispetto del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

3. L'adeguamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a) mediante copertura della maggiore spesa determinatasi a carico del bilancio comunale, senza modificazioni delle originarie previsioni di programma;

b) mediante rideterminazione dei servizi e degli interventi da realizzare, con diminuzione dell'importo di spesa complessivo del programma, assicurando, comunque, con risorse finanziarie diverse dal contributo regionale, la copertura di una quota almeno pari al 50 per cento della spesa complessivamente rideterminata.

Art. 5.

Gestione associata

1. I comuni appartenenti allo stesso distretto sanitario di base o alla stessa Comunità Montana, possono predisporre e gestire il Programma in forma associata, anche parzialmente.

2. A tale scopo, ciascun comune approva, unitamente al Programma, lo schema della convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la quale vengono esattamente indicati i servizi e gli interventi da gestire in forma associata, e i relativi apporti finanziari, con riferimento al programma approvato.

Art. 6.

Progetti sperimentali

1. La Regione contribuisce all'attuazione di progetti sperimentali volti a favorire l'inserimento sociale di persone in situazione di svantaggio, mediante il riparto della quota del fondo sociale di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 135/1996 tra i comuni che ne avranno previsto la realizzazione nell'ambito del programma.

2. Per essere ammesso a contributo, il progetto sperimentale deve essere approvato con specifica deliberazione e deve contenere:

a) l'individuazione esplicita dell'area o delle aree di disagio sociale su cui si intende intervenire, con riferimento a specifici settori di popolazione e al relativo territorio di appartenenza;

b) l'indicazione degli obiettivi conoscitivi e operativi della sperimentazione e la durata prevista;

c) la descrizione delle modalità con cui si intende attuare la sperimentazione, con particolare riguardo ai ruoli e alle competenze dei soggetti istituzionali e sociali coinvolti;

d) la specificazione dei criteri e dei parametri di valutazione delle attività sperimentali;

e) il preventivo economico del progetto, sviluppato analiticamente per singole voci di entrata e di spesa e suddiviso per esercizio finanziario in caso di durata pluriennale, le cui risultanze sono riportate nel piano finanziario descritto all'articolo 2, comma 2, lett. a).

3. Il progetto sperimentale deve essere trasmesso, unitamente al Programma, al Servizio sicurezza sociale della Giunta regionale entro il termine e con le modalità previste dall'articolo 3, corredato della deliberazione di approvazione, esecutiva ai sensi di legge.

4. I comuni titolari di progetti sperimentali con durata pluriennale sono tenuti a confermarne annualmente l'attuazione nell'ambito del Programma e ad inserire le risultanze annuali del preventivo economico dei progetti medesimi nel piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a).

Art. 7.

Valutazione e finanziamento dei progetti sperimentali

1. I progetti sperimentali regolarmente pervenuti sono sottoposti alla valutazione di merito da parte di apposito gruppo tecnico costituito da funzionari regionali, nominato dal Coordinatore del settore di appartenenza del Servizio di sicurezza sociale della Giunta regionale.

2. La valutazione viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri:

a) obiettivi e risultati previsti a conclusione della sperimentazione nel suo complesso, con riferimento alle priorità indicate nella programmazione regionale di settore;

b) quantità di risorse umane e strumentali impiegate nella realizzazione del progetto;

c) ampiezza territoriale e demografica della sperimentazione;

d) intesa operativa con uno o più soggetti istituzionali e sociali operanti nella specifica area di intervento individuata nel progetto;

e) possibilità di valorizzazione e di utilizzazione dei risultati e delle metodologie impiegate nel progetto anche da parte di altri enti territoriali;

f) assegnazione del contributo nell'esercizio finanziario precedente, per i progetti di durata pluriennale.

3. La Giunta regionale, entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 2, sulla base della valutazione formulata dal gruppo tecnico, approva apposita graduatoria annuale e provvede al riparto della quota del Fondo sociale di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c) della legge regionale n. 135/1996, disponendo l'assegnazione dei contributi ai comuni utilmente collocati nella graduatoria medesima. Può essere ammesso a finanziamento annuo un solo progetto sperimentale per ciascuno comune.

4. L'importo del contributo, in relazione alla disponibilità dei fondi regionali, non può essere inferiore alla misura del 50 per cento della spesa progettuale annua ritenuta ammissibile, né superiore a quella dell'80 per cento della spesa medesima, con un limite massimo di 100 milioni di lire per singolo progetto.

Art. 8.

Rendicontazione

1. Le spese di attuazione del programma sono soggette a rendiconto approvato con deliberazione di Giunta comunale, da trasmettere al Servizio sicurezza sociale della Giunta regionale - Pescara, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di esclusione del comune inadempiente dall'assegnazione dei contributi relativi all'anno successivo e di recupero delle somme già erogate.

2. Nella deliberazione devono essere richiamati gli atti giustificativi della spesa, che il comune è tenuto a produrre solo a seguito di motivata richiesta di acquisizione da parte della Regione.

3. Sono allegati al rendiconto:

a) il prospetto riassuntivo attestante, tra l'altro, le spese impegnate in relazione a ciascuna delle aree di interventi previste nel Programma, redatto su prospetto conforme all'allegato «B» al presente regolamento;

b) l'attestazione relativa al numero degli utenti dei servizi di cui all'articolo 4, lett. c), della legge regionale n. 135/1996;

c) in caso di Programma sottoposto ad adeguamento, la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. Nell'ipotesi in cui il contributo complessivamente assegnato risultasse di importo eccedente rispetto a quello dovuto in applicazione dei criteri di ripartizione di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 135/1996, la somma erogata in eccesso viene portata in detrazione sul contributo dovuto per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello di esame della rendicontazione prodotta.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del Piano sociale regionale, i Programmi dei comuni sono predisposti e approvati con contenuto limitato alle aree di interventi descritte all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) della legge regionale n. 135/1996.

2. I comuni titolari dei progetti-obiettivo già presentati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 48, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 135/1996, sono tenuti a confermare nel programma la validità degli interventi previsti nei progetti-obiettivo medesimi, con espresso richiamo ai relativi atti di approvazione e con indicazione del numero degli utenti dei servizi. Gli importi annuali di attuazione dei progetti vanno inseriti nel piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 1997

FALCONIO

(Omissis).

97R0881

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 26.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società cooperativa a responsabilità limitata «Verso la banca etica» Soc. Coop. a r.l.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione sociale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, a partecipare alla Società Cooperativa a responsabilità limitata «Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Padova.

Art. 2.

Quota di partecipazione

1. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 1000 quote sociali della Cooperativa «Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.», del valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 100.000.000.

2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

3. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'atto costitutivo di cui al secondo comma dell'art. 2514 codice civile la Regione recede dalla qualità di socio.

Art. 3.

Diritti societari

1. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla cooperativa «Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.» sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un assessore dallo stesso delegato.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 2, spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa «Verso la Banca Etica» in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità attraverso specifica autorizzazione di spesa da disporsi in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 agosto 1997

LA FORGIA

97R0732

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 27.

Integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 «Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge 25 agosto 1988, n. 34, dopo le parole «gli enti e le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 5» sono inserite le seguenti «, gli enti di promozione sportiva e le Federazioni sportive».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 4, il comune può consentire, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi all'anno, la chiusura temporanea al pubblico di strutture ricettive alberghiere e la loro destinazione ad ostelli per la gioventù. Il nulla osta è concesso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accordo con il gerente della struttura ricettiva e dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti minimi di cui al comma 4, dell'art. 5.

4-ter. Il periodo di chiusura della struttura ricettiva alberghiera dovrà essere indicato nella comunicazione annuale delle attrezzature e dei prezzi ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.».

3. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988 dopo le parole «come ostelli per la gioventù» sono inserite le seguenti «o a tale destinazione adibisce temporaneamente strutture ricettive alberghiere».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 agosto 1997

LA FORGIA

97R0733

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28.

Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 36.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attività degli imprenditori agricoli, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformità al Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per operatore biologico si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento medesimo ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti.

Art. 3.

Commissione regionale

1. È istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico con i seguenti compiti:

a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;

b) formulare proposte di modifica alle norme nazionali e regionali sull'agricoltura biologica;

c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;

d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.

Art. 4.

Composizione della Commissione

1. Fanno parte della Commissione:

a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;

c) l'assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6;

e) un rappresentante designato dalle aziende iscritte nella sezione relativa ai preparatori dell'elenco di cui all'art. 5;

f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo definiti all'art. 8;

g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.

2. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

4. La Commissione dura in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

5. In sede di prima costituzione della Commissione i componenti di cui alla lettera d) del comma 1 sono designati dalle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 36. Tali componenti restano in carica sino al riconoscimento di associazione ai sensi dell'art. 6 e comunque non oltre dodici mesi dalla costituzione della Commissione.

6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 5.

Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica distinti nelle sezioni:

- a) produttori agricoli;
- b) preparatori;
- c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. La sezione a) si articola in «aziende biologiche», «aziende in conversione» ed «aziende miste».

3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti dell'agricoltura biologica.

4. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo.

Art. 6.

Associazioni degli operatori biologici

Il presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le associazioni regionali degli operatori biologici.

Le associazioni degli operatori biologici svolgono i seguenti compiti:

- a) stipulare accordi interprofessionali e partecipare ad organismi interprofessionali;
- b) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti degli associati;
- c) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;
- d) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all'art. 8.

3. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono dimostrare di essere costituite da almeno il 40 per cento degli operatori biologici iscritti all'elenco entro il 31 dicembre antecedente la domanda di riconoscimento.

4. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle associazioni devono comunque prevedere:

- a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione degli operatori;
- b) l'impegno di esercitare la vigilanza e le modalità di esercizio della medesima;
- c) l'impegno a richiedere, agli operatori associati rappresentanti almeno il 40 per cento degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, l'obbligo di adesione all'associazione per una durata minima di tre anni.

5. Le associazioni allegano alla domanda di riconoscimento:

a) una relazione contenente la struttura organizzativa, con l'indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) l'elenco degli operatori associati ed il loro fatturato.

6. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio delle attività previste dallo statuto.

7. Con il riconoscimento regionale le associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e successive modifiche.

Art. 7.

Contributi alle associazioni

1. La Regione può concedere contributi alle associazioni di cui all'art. 6 al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolare il funzionamento amministrativo per cinque annualità. L'importo di tali contributi può essere concesso in quote annue, nell'arco di un periodo massimo di sette anni dalla data del loro riconoscimento.

2. L'importo massimo di tali contributi è pari alle percentuali del 5 per cento, del 4 per cento, del 3 per cento, del 2 per cento e dell'1 per cento del valore dei prodotti biologici commercializzati dagli operatori associati nell'anno solare precedente rispettivamente per la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta annualità.

3. In ogni caso i contributi non possono superare le spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo delle associazioni interessate.

4. Alle associazioni di cui all'art. 6 possono essere concessi contributi per la realizzazione di programmi specifici relativi almeno ad uno dei seguenti settori:

- a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole;
- b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
- c) divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione biologici;
- d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) educazione alimentare.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili al fine della realizzazione dei programmi.

6. La Giunta regionale definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, i casi di revoca nonché le modalità di rendicontazione; per i contributi relativi ai programmi specifici la Giunta definisce altresì i criteri per la valutazione dei programmi.

Art. 8.

Organismi di controllo

1. Lo svolgimento dei controlli nelle aziende iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 5 è assicurato da organismi privati riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

2. Ciascun organismo di controllo invia annualmente all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura una relazione sull'attività svolta contenente in particolare l'indicazione:

- a) delle sanzioni proposte alle autorità competenti ovvero imposte direttamente;
- b) del personale qualificato e delle attrezzature utilizzate.

Art. 9.

Sanzioni per gli organismi di controllo

1. Il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio dei controlli e la mancata o incompleta relazione di cui all'art. 8 accertati a carico degli organismi di controllo comporta la diffida scritta da parte del dirigente preposto dell'assessorato competente in materia di agricoltura.

2. In caso di recidiva, il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la sospensione dell'organismo dall'esercizio dell'attività di controllo nella Regione Emilia-Romagna, per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi più gravi, dispone il divieto di operare sul territorio regionale e propone la revoca del riconoscimento all'autorità competente.

3. Il direttore generale competente in materia di agricoltura indvidua, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il personale preposto all'attività di vigilanza sugli organismi di controllo e fissa i criteri operativi per lo svolgimento di tale attività.

Art. 10.

Produzioni biologiche zootecniche

1. Il Consiglio regionale definisce i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti del comparto zootecnico con apposito regolamento, al fine di adeguare la normativa internazionale alle reali esigenze della Regione recependo i principi delle direttive dell'Unione europea.

Art. 11.

Progetto speciale agricoltura biologica

1. Il Consiglio regionale approva il piano per lo sviluppo del settore agroalimentare biologico, quale parte integrante del programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale.

2. Il piano individua le linee programmatiche del settore e gli interventi finalizzati a favorire:

- a) l'assistenza tecnica di base per le aziende agricole;
- b) l'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
- c) la divulgazione e la comunicazione;
- d) la promozione e la commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) l'educazione alimentare;
- f) la comunicazione istituzionale.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 13.

Esame comunitario

1. Agli aiuti previsti dall'art. 7 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

2. Il regolamento di cui all'art. 10 ed il piano di cui all'art. 11 entrano in vigore dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

Art. 14.

Abrogazione

1. La legge regionale 26 ottobre 1993, n. 36 (Norme per l'agricoltura biologica) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 agosto 1997

LA FORGIA

97R0734

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29.

Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 26 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITÀ

Art. 1.
Finalità

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

Art. 2.
Interventi

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti mediante:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili;
- c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale;
- d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;
- e) l'istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione.

TITOLO II
SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

Art. 3.
Definizione

1. Il presente titolo detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta, di cui al successivo art. 12, i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonché i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio.

3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale e si effettua, in via prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie.

4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio.

5. Al fine di incentivare l'avvio del servizio di aiuto personale la Giunta regionale concede contributi, secondo le modalità previste al comma 6 del successivo art. 6, ai comuni, alle Comunità montane e alle aziende USL che istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Destinatari

1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Art. 5.

Ambiti di intervento

1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l'interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:

- a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;
- b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;
- c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;
- d) vita di relazione e rapporti interpersonali;
- e) ricreazione, cultura, sport e turismo;
- f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.

Art. 6.

Istituzione e modalità organizzative

1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai comuni, singoli o associati, dalle Comunità montane e dalle aziende USL, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale.

2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio.

3. Il servizio di aiuto personale fomula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili, promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l'incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l'andamento del rapporto.

4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l'apporto:

- a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
- b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;
- c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.

5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate.

6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale.

Art. 7.

Interpreti della lingua dei segni

1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, le province redigono l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta, di cui al successivo art. 12, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio.

4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.

TITOLO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

Art. 8.

Finalità e destinatari

1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.

3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.

Art. 9.

Acquisto e adattamento di veicoli privati

1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini gravemente disabili, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o particolari adattamenti degli stessi.

2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela e di convivenza.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.

4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10.

Interventi per la permanenza nella propria abitazione

1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:

a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;

b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989.

TITOLO IV

SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 11.

Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza

1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:

a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;

b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;

c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione;

d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;

e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche a progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazioni professionali competenti, relativi al superamento delle barriere, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;

f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete dei Centri documentazione handicap, degli enti pubblici, delle università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.

Art. 12.

Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili

1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la partecipazione, è istituita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.

2. La Consulta è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, ed è composta:

a) dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello regionale, che ne facciano richiesta;

c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuano tra i direttori generali delle stesse;

d) da un rappresentante delle autonomie locali.

3. La Consulta è integrata su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute, da:

a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante della sovrintendenza scolastica per l'Emilia-Romagna;

c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.

4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del presidente, dagli assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.

5. La Consulta regionale ha il compito di:

a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché sugli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;

b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;

c) promuove indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.

6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezza sociale ed eventualmente, su richiesta del presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.

7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al VII livello, che funge da segretario.

8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 29 luglio 1991, n. 21.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 9 vengono concessi con le medesime modalità anche ai cittadini che abbiano presentato domanda, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente al 1° gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 agosto 1997

L'assessore delegato:

RIVOLA

97R0735

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1997, n. 30.

Integrazione alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 29 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di caccia

1. Al fine di prevenire e contenere i danni alle produzioni agricole, è consentita la caccia da appostamento, con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», alla passera mattugia (*Passer montanus*) ed al passero (*Passer italie*) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, allo storno (*Sturnus vulgaris*) ed alla taccola (*Corvus monedula*) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, da parte dei cacciatori iscritti agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna ciascuno negli ambiti di iscrizione o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria.

2. Le province provvedono ad individuare i comuni con colture e seminativo inferiori al venti per cento della superficie agricola utilizzata (dati ISTAT) nei quali l'abbattimento di dette specie è vietato. Le province possono consentire l'abbattimento anche nei comuni con superfici a seminativo inferiori ai parametri sopraindicati qualora le categorie agricole ne facciano specifica richiesta.

3. Per ogni giornata di caccia il cacciatore non può prelevare complessivamente più di 25 capi delle specie di cui al comma 1. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale il quale dovrà essere inviato alla provincia di residenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno.

4. Qualora le province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio, le suddette specie, con i limiti sopra indicati, sono incluse tra le specie cacciabili.

Art. 2.

Richiami vivi

1. È ammessa la cattura, l'allevamento, la detenzione e l'uso come richiami vivi, nella caccia da appostamento, delle specie di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 54 e 55 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».

Art. 3.

Controlli

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge è demandata alle figure indicate all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 agosto 1997

L'assessore delegato:

RIVOLA

97R0736

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 29.

Sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sospensione di subdelega

1. La subdelega alla Province delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale) è sospesa in attesa della predisposizione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dall'articolo 6, comma 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

2. La sospensione cessa a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Piano di utilizzazione.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria,

Data a Genova, addì 7 agosto 1997

MORI

97R0804

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione all'articolo 3

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), punto 1 della legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima) sono aggiunte, in fine, le parole: «purchè destinate a navi da pesca in esercizio»;

2. Al comma 1, lettera *a*), punto 2 sono aggiunte, al fine, le parole: «purchè destinate a navi da pesca in esercizio»;

3. Al comma 1, lettera *c*), punto 3, dopo le parole «imbarcazioni da pesca» sono aggiunte le parole: «in esercizio».

Art. 2.

Modifica all'articolo 5

1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 23/1996 è sostituito dal seguente:

«7. I contributi da assegnarsi ai sensi dell'articolo 3 non possono superare i seguenti valori percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

a) 30 per cento per le iniziative di cui alla lettera *a*) numero 1 e alla lettera *c*) numero 1;

b) 40 per cento per le iniziative di cui alla lettera *a*) numero 2, alla lettera *b*) numero 1 e alla lettera *c*) numero 3;

c) 50 per cento per le restanti iniziative.».

Art. 3.

Integrazione all'articolo 6

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23/1996, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi hanno carattere straordinario e sono concessi per una durata di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 4.

Integrazione dell'articolo 7

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23/1996 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il fondo di garanzia è rivolto a finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria di durata da trentasei a sessanta mesi e per un impiego di garanzia compreso tra lire 10.000.000 e lire 40.000.000.».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria,

Data a Genova, addì 7 agosto 1997

MORI

97R0805

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 31.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'articolo 27

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), dopo le parole «Canale lunense», sono inserite le seguenti «all'Istituto regionale per la floricoltura».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria,

Data a Genova, addì 7 agosto 1997

MORI

97R0806

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 32.

Disciplina transitoria per l'anno 1997 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 14 del 27 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'anno 1997

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive) relativi alle domande delle società, associazioni ed enti sportivi si applicano, per l'anno 1997, le procedure di cui ai commi successivi in deroga a quanto disposto dalla medesima legge regionale.

2. Per l'anno 1997 sono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, alle società, alle associazioni ed agli enti di cui all'articolo 8 comma 2 della legge regionale 23/1985, che abbiano subito danni in dipendenza delle mareggiate succedutesi a partire dal 16 novembre 1996, contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con il limite di lire 100.000.000.

3. Tali contributi sono riferiti unicamente ai lavori necessari per il ripristino degli impianti e per il reintegro delle attrezzature sportive danneggiate ovvero andate perdute a causa degli eventi atmosferici di cui al comma 2, nonché per la realizzazione o manutenzione straordinaria di opere a terra o in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi. I contributi possono essere concessi anche per lavori indifferibili a causa di necessità o urgenza, già eseguiti all'atto della presentazione della domanda di contributo e per i quali si sia ricorso all'assunzione di debito, o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 3 devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque ritenute valide quelle presentate prima dell'entrata in vigore della stessa, se confermate ed integrate nel medesimo termine.

5. Alle domande di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) stima dei danni subiti, effettuata da professionista abilitato, in cui si certifichi che gli stessi si sono verificati in dipendenza dalle mareggiate succedutesi a partire dal 16 novembre 1996;

b) progetto dei lavori da eseguire e elenco delle attrezzature da reintegrare;

c) relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di esecuzione delle opere;

d) preventivo di spesa, piano di finanziamento e dimostrazione di copertura della spesa residua da parte dell'ente richiedente;

e) documentazione che comprovi l'intervenuta presentazione dell'istanza alla competente Capitaneria di Porto, ove le opere incidano su area del demanio marittimo.

6. Il Dirigente Generale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi. Il Dirigente competente concede i contributi entro il 31 ottobre 1997.

7. Il contributo è liquidato per il 50 per cento del suo ammontare all'atto della concessione e per la parte restante a seguito della comunicazione alla Regione dell'avvenuta conclusione dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica;

b) copia dell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto nelle ipotesi di cui al comma 5 lettera e);

c) verbale di regolare esecuzione e stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ovvero da altro professionista abilitato, esclusi quelli della ditta esecutrice dei lavori stessi;

d) documentazione attestante tutte le spese sostenute.

8. Le domande presentate per l'anno 1997 dalle società, dalle associazioni e dagli enti di cui all'articolo 8 comma 2, della legge regionale 23/1985, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e seguenti della medesima legge, trovano accoglimento in via residuale, dopo il soddisfacimento di tutte quelle avanzate ai sensi della presente legge.

9. Per l'anno 1997, in attuazione del Programma di promozione sportiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 23/1985, la Regione concede, nei limiti della disponibilità di bilancio, ai Comuni singoli o associati, unicamente i contributi di cui all'articolo 9 della medesima legge, con le modalità previste dall'articolo 11 comma 1 della stessa.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 1997

MORI

97R0807

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 49.

Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 27 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È abrogata la legge regionale 12 marzo 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), nonché le seguenti disposizioni di integrazione e di modifica:

a) legge regionale 23 gennaio 1979, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 «Albo professionale degli imprenditori agricoli»);

b) legge regionale 16 maggio 1980, n. 44 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 gennaio 1979, n. 4 - Albo professionale degli imprenditori agricoli);

c) legge regionale 23 agosto 1982, n. 18 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 maggio 1980, n. 44 relative a: «Istituzioni dell'albo professionale degli imprenditori agricoli»).

Art. 2.

Accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale da parte della Regione

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) è effettuato dai Settori regionali decentrati dell'agricoltura, alimentazione ed U.M.A.

2. Avverso le decisioni dei Settori regionali decentrati dell'agricoltura, alimentazione ed U.M.A. è ammesso entro trenta giorni ricorso gerarchico all'Assessore regionale all'agricoltura il quale decide entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del regolamento delle Comunità economiche europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

3. Al fine dell'istruttoria delle domande di accertamento del possesso dei requisiti, nonché dell'istruttoria dei ricorsi, può essere acquisito il parere della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura

e le foreste dei Comuni interessati, di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Istruzioni per l'applicazione della presente legge

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 2 della legge regionale 44/1986, adotta le istruzioni per l'applicazione, definendo le procedure nel rispetto del principio della massima semplificazione.

2. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 1997

GHIGO

97R0773

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 agosto 1997, n. 26.

Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 20 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, così come modificato dal regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11, è sostituito dal seguente: «Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli ATC dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli ATC».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 14 agosto 1997

BRACALENTE

97R0790

REGOLAMENTO REGIONALE 14 agosto 1997, n. 27.

Criteri e modalità per la concessione da parte della Regione e degli enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 20 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri generali cui la Regione e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali su richiesta di persone fisiche e giuridiche, ove non sia diversamente previsto da norme di legge e di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative promosse dalla Regione direttamente o in collaborazione con altri soggetti.

Art. 2.

Ammissione ai benefici

1. L'ammissione ai benefici economici, ove non sia diversamente stabilito, è deliberata dalla Giunta regionale o dagli organi esecutivi degli enti regionali competenti.

2. Sono ammesse prioritariamente al contributo, sulla base di un programma annuale indicante le categorie dei soggetti e delle iniziative ammissibili, le iniziative cui partecipano soggetti pubblici o privati. L'ammissione è disposta in base ai seguenti criteri:

- a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) valorizzazione del territorio regionale;
- c) validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale;
- d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento;
- e) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.

3. Non sono ammesse le istanze per iniziative che hanno già beneficiato di risorse previste dalla legge regionale o da piani o programmi regionali di settore nonché quelle escluse, per ragioni di merito, dai medesimi piani e programmi settoriali.

4. L'elenco dei beneficiari è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* regionale.

Art. 3.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici di cui al presente regolamento sono indirizzate, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente dell'ente regionale competente e devono essere formulate in base alla modulistica di cui al successivo articolo 9.

2. Le istanze possono essere consegnate a mano e in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio ricevente o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale per iniziative di particolare interesse regionale.

Art. 4.

Ricevimento delle istanze

1. Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere dichiarazioni, di autenticare copia degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze è riconosciuto al personale di ruolo, di livello non inferiore al sesto, dell'Ufficio competente a ricevere le istanze.

2. Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle istanze e della documentazione richiesta.

Art. 5.

Esclusione e sospensione dai contributi

1. I soggetti nei confronti dei quali risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, per un periodo di cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile non possono ottenere contributi dalla Regione e/o da enti dipendenti e i contributi concessi nel periodo di accertata iscrizione sono revocati di diritto.

Art. 6.

Atti e certificazioni in possesso dell'Amministrazione

1. L'interessato non è tenuto a produrre atti o certificazioni concernenti fatti, stati o qualità personali che dichiara essere attestati in documenti in possesso dell'Amministrazione competente ad emanare il provvedimento richiesto, ovvero che l'Amministrazione stessa sia tenuta a certificare.

Art. 7.

Istanze di enti per benefici riferiti a singole iniziative

1. Le istanze proposte da organismi pubblici o privati finalizzate ad ottenere il concorso regionale al finanziamento di manifestazioni, progetti e iniziative in genere, d'interesse della Regione, devono essere corredate dal programma dettagliato delle iniziative stesse, indicando il tempo ed il luogo di effettuazione fornendo il preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le spese e le entrate previste.

2. L'erogazione dei benefici di cui al comma 1 è disposta a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione di un dettagliato e documentato rendiconto e fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta.

3. Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, il concorso regionale al finanziamento è condizionato al fatto che un contributo pari almeno al 50 per cento della spesa sia assicurato dagli enti locali interessati all'iniziativa.

4. I soggetti destinatari di benefici regionali, ai sensi del presente articolo devono dare idonea pubblicità del concorso finanziario della Regione.

Art. 8.

Patrocinio

1. Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative non comporta, di per sé, benefici finanziari o agevolazioni.

Art. 9.

Modulistica

1. La Giunta regionale predispose la modulistica necessaria per dare attuazione al presente regolamento.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1997 il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

2. Le istanze già presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento vanno adeguate in conformità alle disposizioni di cui al regolamento stesso.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 14 agosto 1997

BRACALENTE

97R0791

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 39.

Integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 26.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 43 dell'11 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 26 è così sostituito:

«L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

I consiglieri rieletti possono chiedere l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata fino al massimo dell'80%».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 è così sostituito:

«La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda del consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica o viene presentata la domanda di anticipazione, fino ad un massimo di dieci mensilità».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 agosto 1997

DINARDO

97R0724

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 40.

Norme per il funzionamento delle commissioni provinciali previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 43 dell'11 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Al Presidente, ai componenti e al segretario della commissione provinciale prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, formalmente costituita e nominata dalla giunta regionale viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 4 giugno 79 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

Su segnalazione trimestrale del Presidente della commissione la Giunta Regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi.

I prospetti sono sottoscritti dal presidente e dal segretario che li trasmette al dipartimento assetto del territorio.

Art. 2.

L'importo dei gettone di cui all'art. 1 viene rideterminato in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio ad iniziare dal 1997.

Art. 3.

Il Presidente della commissione provinciale stabilisce periodicamente il calendario delle sedute che devono essere tenute per non più di otto volte al mese.

Art. 4.

Le riunioni hanno luogo non più di due volte la settimana in giorni prefissati, a orario stabilito nei locali dell'Ufficio del territorio del ministero delle finanze dei rispettivi capoluoghi di provincia e al di fuori del normale orario di ufficio.

Art. 5.

L'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare è inviato, almeno cinque giorni prima, a ciascun componente.

Art. 6.

Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle spese postali, di cancelleria nonché i gettoni di presenza e le indennità di missione ai componenti la commissione, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 7.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in L. 100.000.000 per l'anno 1997 farà carico al cap. 550 del bilancio corrente e allo stesso corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 8.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 agosto 1997

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. N. 37/2.13.02

Legge regionale concernente «Norme per il funzionamento delle commissioni provinciali previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Il Governo ha, comunque, osservato in relazione alla disposizione dell'art. 2 con la previsione della rideterminazione, in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, della misura del gettone di presenza, prevista con cadenza biennale e con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio ad iniziare dal 1997, benché legittima, non può trovare applicazione in presenza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 66, della L.662/96 che prevede per il triennio 1997-1999 il blocco degli automatismi.

IL COMMISSARIO
DEL GOVERNO
CIVITATE

97R0725

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 41.

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 43 dell'11 agosto 1997)

(Omissis)

97R0726

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 42.

Contributo alle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni civili e religiose organizzate in occasione della beatificazione del venerabile Domenico Lentini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 43 dell'11 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

In occasione della beatificazione del Venerabile Domenico Lentini, la Regione Basilicata, concorre nelle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni organizzate dalla Diocesi di Tursi-Lagonegro, con la erogazione di un contributo una tantum di L. 100.000.000.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato alla Diocesi di Tursi-Lagonegro nella persona del Vescovo di Tursi-Lagonegro.

Art. 2.

Il contributo, come determinato nel precedente articolo, sarà erogato in ragione del 50% all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ed il residuo 50% sulla base di apposita relazione a dimostrazione della spesa complessiva sostenuta.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 100.000.000 si farà fronte: quanto a L. 50.000.000, per L. 25.000.000 con lo stanziamento previsto dal cap. 750 e per L. 25.000.000 con lo stanziamento previsto dal cap. 830 della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1997; per i restanti L. 50.000.000 con lo stanziamento previsto nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 1998.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 agosto 1997

DINARDO

97R0727

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 31.

Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 12 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1.

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto individuale di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto, da stipularsi anteriormente all'immissione in servizio, in conformità alla disciplina prevista, anche per quanto concerne il periodo di prova, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

2. Qualora non sia possibile la preventiva acquisizione dei documenti prescritti dalla legge, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei medesimi entro il primo mese di servizio.

Art. 2.

Accesso all'impiego regionale

L'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale avviene:

a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste del collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Ferme restando le modalità di accesso di cui al comma 1 e le disposizioni generali di cui agli articoli 2, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con provvedimento della Giunta regionale, sono disciplinati:

a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei concorrenti;

b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di merito all'organo competente all'approvazione;

d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato nell'ambito dei posti disponibili. Per posti disponibili s'intendono sia quelli vacanti alla data del bando sia quelli che risulteranno tali entro un anno dalla data di approvazione del medesimo.

4. La giunta regionale predispone, con cadenza annuale o biennale, un piano di assunzioni definendo i posti da ricoprire distinti per qualifica e profilo professionale. Nell'ambito del piano in questione la Giunta regionale può stabilire di coprire i posti mediante l'indizione di concorsi pubblici con riserva secondo quanto previsto dall'articolo 6 oppure, nel rispetto delle medesime percentuali ivi previste, può stabilire di indire concorsi interni e contestuali concorsi pubblici senza riserva per il personale regionale. Nel caso in cui nessuno dei candidati del concorso interno risulti idoneo i relativi posti vanno in aumento ai posti disponibili per il concorso pubblico.

5. Nella fase di prima attuazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai concorsi e selezioni di cui al comma 4 è ammessa la partecipazione del personale regionale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, commi 8 e 9, della presente legge. È altresì ammessa la partecipazione, con diritto alla riserva, del personale regionale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale ulteriormente inferiore, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso.

Art. 3.

Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell'organico generale.

2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del relativo contratto.

3. La Regione nel quadro della vigente disciplina legislativa e contrattuale e secondo criteri generali approvati dalla Giunta regionale, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.

Art. 4.

Concorsi unici e concorsi circoscrizionali

1. La Giunta regionale, previa intesa anche ai fini della ripartizione della spesa con gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, nonché con gli Enti locali del Veneto e i loro Consorzi può deliberare di assumere personale mediante ricorso alle graduatorie di concorsi unici espletati da un'unica amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento del concorso unico ed i criteri per l'assegnazione del personale vincitore sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità all'intesa di cui al comma 1.

3. Allo scopo di agevolare il reclutamento di personale e la sua piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, i concorsi possono essere banditi anche su base provinciale, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.

4. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate.

Art. 5.

Modalità di reclutamento

1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, apposite forme pre-selettive anche per soli titoli ovvero per test o prove psico-attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.

2. Nel concorso per titoli ed esami, il bando indica in particolare le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un massimo di tre membri, più eventuali membri aggiunti per specifiche materie e da un

segretario di qualifica funzionale non inferiore a quella di Istruttore. La medesima può procedere, nel concorso per titoli ed esami, alla valutazione dei titoli e alla relativa comunicazione anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati dal concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di personale; qualora particolari esigenze organizzative di accelerazione della procedura lo richiedano, i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.

5. La graduatoria di merito, verificata la regolarità del procedimento concorsuale, viene approvata con atto del dirigente competente in materia di personale. La graduatoria del concorso resta valida per tre anni a decorrere dal provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e professionalità che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente alla indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso. La graduatoria del concorso può essere utilizzata, previa specificazione nel bando, anche per il reclutamento di personale a tempo parziale e a tempo determinato; il rifiuto dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

6. L'Amministrazione regionale, per il reclutamento di qualifiche e professionalità fino alla qualifica di Esecutore per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può ricorrere agli iscritti nelle liste del collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro competenti, con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali, prevedendo apposite prove selettive e facendo salvi gli ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. Alle suddette prove selettive, è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti.

Art. 6.

Requisiti per l'accesso alle qualifiche regionali

1. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Funzionario (liv. VIII) è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione ove i posti a concorso comportino una specifica prestazione professionale.

2. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Istruttore direttivo (liv. VII) è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Istruttore (liv. VI) è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Collaboratore professionale (liv. V) è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o dei particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso documentate esperienze di lavoro.

5. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Esecutore (liv. IV) è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione professionale; può altresì richiedersi il possesso di specifiche abilitazioni o patenti.

6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Operatore (liv. III) è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo; può altresì essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di Ausiliario (liv. II) è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo.

8. I bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo variabile dal trentacinque per cento al cinquanta per cento dei posti disponibili messi a concorso. In caso di indizione di concorsi per posti della stessa qualifica funzionale possono essere effettuate, nell'applicazione della riserva, compensazioni fra le diverse professionalità. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. La disposizione non si applica nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 si stabilisca di provvedere, nel rispetto delle medesime percentuali, ad indire concorsi o selezioni interni.

9. È ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del personale regionale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica stessa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. Non sono ammesse deroghe al possesso del titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifici titoli di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

10. Qualora, per le qualifiche inferiori alla settima, il bando di concorso preveda che le prove consistano in appositi test, la Giunta regionale definisce specifici criteri in ordine al contenuto delle prove che tengano conto dei profili professionali messi a concorso.

11. La graduatoria di concorso è in ogni caso unica ed il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni così come questi ultimi possono ricoprire i posti riservati agli interni qualora non venissero integralmente coperti.

Art. 7.

Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una selezione, pubblica o interna, per l'ammissione dei candidati ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, definisce, in base alla qualifica ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove selettive, la durata ed i programmi del corso, le prove finali dei corsi stessi, nonché il numero dei candidati ammissibili ed i titoli valutabili. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti c/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato fino ad un massimo del cinquanta per cento rispetto ai posti messi a concorso.

3. Ai partecipanti al corso non dipendenti regionali può essere concessa una borsa di studio; ai dipendenti regionali partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 8.

Sede di servizio

1. Il personale assunto presso la Regione è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.

Art. 9.

Mobilità del personale

1. Nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione della mobilità con gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

2. La Regione disciplina la mobilità del proprio personale previa consultazione con le associazioni regionali degli Enti locali, in relazione alla delega di funzione agli enti stessi. La Regione, anche per conto dei suoi enti strumentali o dipendenti, può aderire alla mobilità di livello nazionale, sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

3. La Giunta regionale disciplina le procedure di mobilità all'interno del comparto Regioni-Enti locali nonché da e verso gli enti del comparto sanitario; per quanto riguarda la mobilità mediante comando continua ad applicarsi l'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Sanzioni disciplinari

1. Il dipendente che viola i propri doveri è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari individuate dal CCNL, secondo la gravità dell'infrazione.

2. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale o il rimprovero scritto il dirigente regionale della struttura ove presta servizio il dipendente provvede direttamente. La multa e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sono applicati, su segnalazione del dirigente ove presta servizio il dipendente, dal dirigente competente in materia di personale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993.

3. Il licenziamento, con o senza preavviso, è inflitto con provvedimento del dirigente competente in materia di personale.

Art. 11.

Procedimento disciplinare - collegio arbitrale

1. Ferme restando in materia disciplinare le disposizioni previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e dal CCNL, con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina nonché i criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità; con lo stesso provvedimento viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti del collegio.

2. Il collegio arbitrale di disciplina è articolato in sezioni e dura in carica cinque anni. È nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone per ciascuna sezione di cinque membri, di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti. I dieci rappresentanti dell'amministrazione e i dieci rappresentanti dei dipendenti, indicano, di comune accordo cinque presidenti scelti fra le categorie individuate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1. In caso di mancanza di accordo, entro trenta giorni dalla prima seduta, la Regione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale di Venezia.

3. La Regione e/o gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 12.

Provvedimenti cautelari

1. Nell'ambito della disciplina prevista dal CCNL, alla sospensione cautelare dell'impiegato nel corso del procedimento disciplinare nonché in corso di procedimento penale, provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente competente in materia di personale.

Art. 13.

Mansioni del personale

1. La Giunta regionale nel provvedimento di cui all'articolo 31, comma 2 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, stabilisce anche le mansioni proprie di ogni profilo professionale.

2. Il dipendente regionale deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, tra le quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica immediatamente superiore, ovvero, ove necessario, compiti o mansioni di qualifica immediatamente inferiore, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è adetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

4. Nella fase di prima applicazione della disciplina relativa alla definizione dei profili professionali di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale per la copertura dei posti vacanti individua specifici profili professionali per i quali si procede all'effettuazione di una prova pratica di selezione tra i dipendenti fino alla quinta qualifica; per le qualifiche dalla sesta all'ottava,

fino alla copertura del sessanta per cento dei posti disponibili, si procede mediante l'effettuazione di concorsi interni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 14.

Incompatibilità

1. Si applicano ai dipendenti regionali le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche, nonché dell'articolo 2105 del codice civile.

2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 58 suddetto, comma 2, è rilasciata dal Segretario generale della programmazione verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica amministrazione.

3. I criteri oggettivi di cui al citato articolo 58, comma 5 sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 15.

Contrattazione decentrata e partecipazione del personale

1. L'amministrazione regionale conforma la partecipazione sindacale ai principi generali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 29/1993 e secondo la disciplina contenuta nel CCNL.

2. Il contratto collettivo decentrato è stipulato, per la Regione, da una delegazione, nominata dalla Giunta regionale, composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti della struttura competente in materia di personale nonché di altre strutture eventualmente interessate e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. La sottoscrizione del contratto collettivo decentrato è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione della trattativa, con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Regione attua le misure necessarie per le nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro in attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 29/1993, secondo la disciplina della contrattazione nazionale collettiva, anche attivando commissioni bilaterali od osservatori.

5. La Regione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 29/1993, promuove ogni misura idonea a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

TITOLO III

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16.

Cause d'estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue nei casi previsti dal CCNL e, particolarmente, per:

- a) dimissioni del dipendente;
- b) collocamento a riposo;
- c) decadenza;
- d) licenziamento disciplinare, con o senza preavviso;
- e) superamento dei limiti, consentiti dal CCNL, di assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- f) decesso del dipendente.

2. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento, con atto scritto e debbono essere presentate all'amministrazione; le condizioni ed i termini del preavviso sono fissati dal contratto collettivo nazionale.

3. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite d'età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni.

4. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 29/1993.

5. Per il licenziamento, con o senza preavviso, si applica l'articolo 10, comma 3; le condizioni e i termini di preavviso sono fissati dai rispettivi contratti collettivi nazionali e decentrati.

6. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile in materia di personale nei seguenti casi:

a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;

b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesta per il posto ricoperto.

7. Delle cause di cessazione, di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1, l'amministrazione regionale, verificandone i presupposti, prende atto con provvedimento del dirigente competente in materia di personale.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norma finanziaria

1. All'articolo 56, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, viene aggiunta la seguente frase:

«Le competenze accessorie dovute al personale per effetto dei contratti di lavoro sono impegnate all'inizio di ogni anno finanziario nel limite dell'intero stanziamento di bilancio».

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 69 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 nonché gli articoli 44 e 45 della medesima legge, da ultimo modificati con la legge regionale 9 aprile 1996, n. 11.

b) gli articoli dal 32 al 39 della legge regionale n. 12/1991, nonché la tabella c) allegata alla medesima legge regionale, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2.

c) l'articolo 135 della legge regionale n. 12/1991 a decorrere dall'esecutività del provvedimento che disciplina le procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

2. In coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, all'articolo 185 della legge regionale n. 12/1991 è abrogato il primo capoverso del comma 5 e all'articolo 186 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'interessato deve inviare all'amministrazione la dichiarazione espressa di accettazione delle condizioni stabilite nella lettera d'incarico, entro un termine predeterminato».

3. Gli effetti abrogativi delle disposizioni nazionali relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 1997

GALAN

97R0796

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1997, n. 19.

Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40 del 25 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione, di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione, a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica ex art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dello 0,50 annuo del valore locativo ex art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, ai fini del reinvestimento da destinare al recupero ed alla costruzione di alloggi.

2. Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all'Ente Gestore le spese sostenute per i servizi ad essi effettivamente prestati, tenendo conto degli stessi e dei criteri di ripartizione previsti dagli accordi che gli Enti gestori dovranno stipulare con il rappresentante degli assegnatari. Le spese da addebitare vanno riferite al complesso immobiliare interessato e ripartite nel rispetto delle tabelle millesimali di cui gli Enti gestori, nel caso in cui non ne siano forniti, devono dotarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Nelle more della predisposizione delle tabelle millesimali, la ripartizione delle spese avviene in base al numero dei vani convenzionali.

3. I componenti del nucleo familiare, che concorrono alla formazione del reddito familiare, sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 2.

Determinazione del canone

1. Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P., fino alla revisione dei criteri direttivi per la loro determinazione a regime che emergeranno dalle nuove normative in materia di riforma degli I.A.C.P. con le modalità previste dalla presente legge, è determinato secondo il seguente schema:

Condizione A:

reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato.

Canone A:

«Canone sociale» non superiore all'8% del reddito imponibile familiare, articolato nel modo seguente in relazione alla composizione del nucleo familiare, in ogni caso si applica un canone minimo pari a lire 5.000 per ciascuno dei vani convenzionali, il cui numero si determina trasformando la superficie dell'unità immobiliare di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, in vani convenzionali di 14 mq.:

1) Nucleo familiare da 1 a 5 persone	5%
2) Nucleo familiare da 6 a 7 persone	4%
3) Nucleo familiare oltre le 7 - persone	3%
4) Nucleo familiare da 1 a 2 persone ultrasessantenni con pensione minima INPS	3%

Condizione B:

Rientrano in tale condizione tutti i nuclei familiari non compresi nella condizione A - così come stabilito dalla deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995 - il cui reddito convenzionale annuo complessivo risulti non superiore all'importo stabilito quale limite di reddito per la decadenza così come fissato dalla Regione.

Canone B:

«Canone di riferimento» determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e con i coefficienti previsti dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39. Il calcolo del canone di locazione è articolato in modo da assicurare una progressiva continuità tra il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare e l'incidenza del canone di riferimento. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito convenzionale e sono tenuti alla corresponsione dei canoni nella misura indicata dallo schema seguente che modifica quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare computato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, con ulteriore riduzione di un milione per ogni altro componente del nucleo familiare in numero superiore a due e diverso dai figli a carico, fino ad un massimo di sei milioni, così come previsto dalla lettera e), articolo 3, della deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995.

Limiti di reddito convenzionale

Canone di locazione
calcolato in % sul
canone di riferimento

FASCIA 1 da reddito comunque superiore a quello previsto dalla condizione A, o percepito in dipendenza da prestazioni di lavoro autonomo o assimilato, ovvero in base ad un titolo diverso da quelli enunciati sotto la medesima condizione	
A - fino a 12.000.000	50%
B - da 12.000.001 a 16.200.000	60%
C - da 16.200.001 a 21.000.000	65%
D - da 21.000.001 a 25.000.000	70%
E - da 25.000.001 a 29.000.000	75%
FASCIA 2 da 29.000.001 a 33.500.000	80%
FASCIA 3 da 33.500.001 al limite per la decadenza	90%

Condizione C:

reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo stabilito quale limite di reddito per la decadenza. Si intende come tale il limite di reddito convenzionale fissato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aumentato del 75% da calcolarsi secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti.

Canone C:

il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area di cui alla lettera C), è il seguente:

— dal limite di reddito per la decadenza fino al 10% in più di tale limite: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 10%;

— dall'11% al 20% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%;

— dal 21% al 30% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 30%;

— dal 31%, ed oltre, in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.

2. Il canone di locazione ai sensi della presente legge non deve, comunque, superare le seguenti percentuali di incidenza sul reddito convenzionale del nucleo familiare:

FASCIA 1 A - 9% del reddito
B - 10% del reddito
C - 11% del reddito
D - 12% del reddito
E - 13% del reddito

FASCIA 2 14% del reddito

FASCIA 3 15% del reddito

3. I redditi convenzionali determinati nel comma 1 sono aggiornati ogni due anni dalla Giunta regionale in ragione del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari di cui alle precedenti lettere B e C, nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni dei canoni previsti per le suddette fasce, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità previste al comma 1. I canoni così determinati si applicano dal 1° maggio 1997. Ai fini del calcolo del canone di locazione per alloggi realizzati con la tecnica di prefabbricazione pesante, il costo di costruzione di cui al punto 13 dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39, è ridotto del 50%.

5. Il Consiglio regionale, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla scorta dei dati forniti dagli Enti Gestori del patrimonio E.R.P., previo accertamento dei conti finali di dette gestioni, provvederà ad approvare il prospetto dimostrativo del raggiungimento del pareggio costi-ricavi di amministrazione, anche ai sensi del comma 8.6, ultimo inciso della deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995 e successive modificazioni, in un quadro di riforma degli enti stessi, nel rispetto dell'art. 1 della deliberazione C.I.P.E. del 20 dicembre 1996.

Art. 3.**Accertamento periodico del reddito**

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dagli Enti gestori con periodicità almeno biennale.

2. L'assegnatario deve produrre su richiesta degli Enti gestori la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge; qualora la documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura del canone prevista dall'art. 2, condizione C, canone C, a decorrere dal giorno successivo e sino al mese seguente all'eventuale tardiva produzione della documentazione.

3. Qualora, previa diffida, la suddetta documentazione risulti non ancora prodotta allo scadere del 180° giorno dalla data del 30 giugno, l'assegnatario incorre nella decadenza dall'assegnazione.

4. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale, con riguardo all'anno precedente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 6.

5. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, presentando copia della dichiarazione dei redditi e dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La collocazione nella fascia di reddito inferiore al di fuori dei casi previsti dal successivo comma 6 è disposta dall'Ente gestore, con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'accertamento della diminuzione del reddito.

6. Qualora l'assegnatario comprovi, però, una situazione reddituale inferiore a quella dichiarata e ciò a seguito di licenziamento, cassa integrazione, pensionamento, stato di disoccupazione, l'Ente gestore lo colloca nella fascia di reddito riferita alla nuova condizione reddituale dal mese successivo a quello in cui viene comunicata all'Ente la variazione, salvo conguaglio finale a seguito della presentazione dei redditi da comunicare all'Ente dopo la dichiarazione e dei relativi accertamenti che l'Ente può disporre a suo insindacabile giudizio.

7. Gli Enti gestori, quando si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, sono obbligati a trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.

8. Nell'aggiornare la situazione reddituale dell'assegnatario l'Ente gestore si atterrà alle risultanze dei su indicati accertamenti, debitamente comunicati dagli uffici finanziari con decorrenza dallo scadere del termine di cui al secondo comma, salvo gli esiti di procedimenti contenziosi (giudiziali o amministrativi) promossi dall'assegnatario avverso gli atti impositivi emessi dai su indicati uffici.

9. La mancanza di reddito del nucleo familiare va dimostrata mediante certificato storico di disoccupazione dei componenti, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, nonché mediante dichiarazione resa dagli stessi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Aggiornamento del canone

1. Il canone di locazione di cui alle lettere *B* e *C* dell'art. 2 viene aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sulla base del 75% dei prezzi fermo restando le disposizioni transitorie di cui al seguente comma 2, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli aumenti dei canoni di locazione determinati dall'applicazione della presente legge saranno graduati, in misura uniforme nel limite del 50% annuo, nel corso del biennio successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 5.

Fondo di solidarietà

1. È istituito il fondo di solidarietà, costituito dallo 0,50% del canone così come determinato dall'articolo 2, a cui gli Enti gestori possono attingere per risanare esigenze di inquilini gravemente disagiati, previa documentazione certa rilasciata dal Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale. Solo in questi casi gli Enti gestori provvedono al risanamento delle morosità degli indigenti attingendo al fondo di solidarietà.

Art. 6.

Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità relativa a tre mensilità del canone, a qualsiasi titolo dovuto è causa di risoluzione contrattuale.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento dell'importo dovuto avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può valere per più di sei mesi per ogni quadriennio. Alla fine di tale periodo, prorogabile di altri sei mesi in caso di comprovata dimostrazione di impossibilità all'adempimento, la morosità determinatasi va recuperata, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, senza l'applicazione di interessi legali e indennità di mora.

5. Salvi i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per la morosità pregressa verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore concederà i rateizzi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, applicando gli interessi legali.

6. Nel caso di richiesta di rateizzo del debito pregresso da parte dell'assegnatario ai sensi del precedente comma, non possono essere richieste anticipazioni sull'ammontare della morosità senza il preventivo assenso del richiedente e ciò nell'ottica di favorire una più ampia possibilità di rientro delle morosità maturate.

7. Il rateizzo previsto dai commi precedenti si applica anche nei confronti dei soggetti richiedenti la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Nel caso di mancato rispetto dei termini di rateizzazione per il pagamento delle somme dovute si applica una indennità di mora pari al 6% oltre gli interessi legali.

Art. 7.

Abrogazione

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 agosto 1997

RASTRELLI

97R0797

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1997, n. 31.

Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 30 agosto 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di superare le condizioni strutturali di svantaggio economico esistenti in Sicilia e di consentire il rilancio dell'economia e la riduzione del fenomeno della disoccupazione, sono consentite le agevolazioni previste dalla presente legge ai soggetti che intendono realizzare nel territorio siciliano programmi di investimento per nuove iniziative o l'ampliamento e/o ammodernamento di attività preesistenti nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

2. Tra i programmi di investimento di cui al comma 1 è da ricomprendere la realizzazione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti.

3. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge:

a) le piccole imprese con non più di 5 dipendenti, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, costituite in forma di ditta individuale ovvero in forma di società anche cooperativa;

b) i giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti, i disoccupati da almeno un anno e gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre un anno e siano residenti in Sicilia, che pongono in essere una attività di impresa.

4. I soggetti di cui al comma 3 per potere accedere ai benefici di cui alla presente legge devono avere sede legale amministrativa ed operativa o risiedere nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

Benefici

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che intendono iniziare o sviluppare un'attività nei settori indicati all'articolo 1, può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni della durata massima di 10 anni, ivi incluso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a carico dei beneficiari pari al 40 per cento del *prime rate* determinato periodicamente dall'ABI, che si riduce al 20 per cento nel caso di cooperative, comprensivo di ogni onere accessorio.

2. Qualora i promotori dell'iniziativa siano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), l'ammontare del finanziamento di cui al comma precedente è elevabile a lire 600 milioni ed il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del *prime rate*.

3. Il prestito di cui al presente articolo, che può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, è concesso dall'IRFIS o dalla CRIAS, secondo le rispettive competenze, e potrà essere utilizzato per programmi da realizzare che abbiano per oggetto:

a) l'acquisto o la realizzazione di impianti, attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo del franchising ad utilità pluriennale, brevetti ed opere d'ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;

b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;

c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;

d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.

4. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle per stipendi e salari.

5. Le spese ammissibili a finanziamento relative alle lettere b) e c) del comma 3 non possono in ogni caso superare complessivamente il 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a).

6. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che intendono iniziare un'attività di impresa e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi altresì contributi in conto capitale per il primo triennio di attività, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.

7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività e che hanno ottenuto il beneficio di cui ai commi 1 e 2, possono essere altresì concessi sulle spese di gestione contributi in conto capitale per un triennio in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo anno e per un importo annuo, comunque non eccedente lire 60 milioni.

8. Non potranno in ogni caso accedere al contributo in conto capitale per il primo triennio di cui ai commi 6 e 7 le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.

Art. 3.

Ammissione ai benefici

1. Le domande di finanziamento e/o di contributo in conto capitale dovranno essere inviate all'IRFIS o alla CRIAS, secondo le rispettive competenze, corredate rispettivamente di un progetto di massima nel quale verranno indicate le finalità generali dell'iniziativa, le previsioni di sviluppo, le modalità di attuazione, ivi compresi la descrizione delle spese che si intendono effettuare con la somma concessa in prestito ed il numero di addetti che potranno essere assunti per realizzare il progetto proposto.

2. In sede di prima applicazione le istanze per accedere al prestito e/o al contributo dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'emanazione delle disposizioni esecutive di cui al successivo articolo 5.

3. L'IRFIS o la CRIAS, entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valutata la fattibilità tecnica e la validità dell'iniziativa, deliberano la concessione del finanziamento e/o del contributo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

4. Saranno prese in considerazione soltanto le istanze complete di tutti gli elementi necessari a permettere una completa valutazione dell'iniziativa o che, sebbene prive di taluno degli elementi di valutazione, siano integrate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta operata dall'ente istruttore, anche mediante le autocertificazioni previste per legge.

5. L'IRFIS o la CRIAS potranno erogare all'impresa beneficiaria ovvero su richiesta della stessa direttamente alle imprese fornitrici le somme concesse in prestito, previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ammontare delle spese sostenute e previa verifica degli investimenti realizzati.

6. Le attrezzature e gli altri beni materiali ad utilità pluriennale sono vincolati all'esercizio dell'attività di impresa per almeno cinque anni, salva la facoltà in caso di obsolescenza tecnologica degli stessi di procedere alla loro sostituzione previa autorizzazione dell'ente finanziatore.

Art. 4.

Relazione stato di attuazione della legge

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca verifica lo stato di attuazione della presente legge presentando, a tal fine, una relazione annuale all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, nonché quant'altro necessita in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui alla presente legge.

Art. 6.

Interventi sostitutivi presso gli enti locali

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a disporre interventi sostitutivi in caso di inadempienze degli enti locali nelle materie di sua competenza.

Art. 7.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge non possono comunque eccedere, nel loro complesso, la misura massima dalla normativa comunitaria perchè essi possano rientrare nella cosiddetta regola *de minimis*.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Il fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS a norma dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato per l'esercizio finanziario 1997 di lire 1.500 milioni da destinare in via esclusiva agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

2. Per le medesime finalità in cui al comma 1, il fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS, di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è incrementato di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del beneficio previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni paritariamente ripartita tra CRIAS ed IRFIS, con destinazione vincolata, ad incremento dei fondi di cui ai precedenti commi.

4. All'onere di lire 4.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la somma di lire 4.000 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 1° agosto 1981, n. 423.

6. In relazione a quanto disposto dal comma 5, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario, 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 agosto 1997.

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, l'artigianato e la pesca*
FLERES

97R0815

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1997, n. 32.

Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali.

(*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 30 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad organismi anche a capitale pubblico o imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali per il conseguente utilizzo nel ciclo produttivo, è concesso per il triennio 1997-1999 un contributo pari a lire 15 per chilogrammo di materiale lavorato ai fini della trasformazione per il suo impiego nel processo produttivo, avente natura di rimborso forfettario dei maggiori costi di raccolta degli scarti e lavorazione dei rifiuti.

Art. 2.

1. L'aiuto previsto dalla presente legge si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della CEE.

2. Della definizione delle procedure di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nella prima parte della *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

3. Se nel termine di due mesi dal momento dell'avvenuta notifica da parte della Regione o dalla ricezione delle successive informazioni eventualmente richieste, la Commissione dell'Unione europea non abbia avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare alla stessa Commissione l'intenzione della Regione di dare esecuzione alla misura di aiuto. Ove nei successivi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione la Commissione non abbia richiesto chiarimenti o fornito indicazioni, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione della misura di aiuto.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la somma di lire 1.000 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

4. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

5. In relazione a quanto disposto dal comma 3, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 agosto 1997

PROVENZANO

Assessore Regionale, per l'industria
CASTIGLIONE

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
GRIMALDI

97R0816

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 23.

Disposizioni urgenti relative all'Ente Minerario Sardo.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27 del 5 settembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione di apposita legge per il riordino dell'Ente Minerario Sardo, istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, e delle sue partecipazioni societarie, lo stanziamento iscritto nel capitolo 09016/01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1997 è incrementato in lire 25.000.000.000.

2. A detto onere si fa fronte con pari diminuzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario, voce 3, della tabella B, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 settembre 1997

PALOMBA

97R0814

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 28

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dal piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, nonché per l'avvio e il funzionamento dei macrodistretti e per il miglioramento del Servizio sanitario regionale dal punto di vista della qualità del rapporto col pubblico.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per:

a) l'attuazione di progetti obiettivo previsti dal piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13;

b) l'avvio e il funzionamento dei macrodistretti;

c) il miglioramento del Servizio sanitario regionale dal punto di vista della qualità del rapporto col pubblico.

Art. 2

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive lire 2.500.000.000, graverà per lire 800.000.000 sul capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti); per lire 50.000.000 sul capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale); per lire 800.000.000 sul capitolo 59980 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive); per lire 850.000.000 sul capitolo di nuova istituzione «Spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 del bilancio per l'esercizio 1997 (Promozione sociale, istituzione e cultura - Tutela della salute - Attuazione del piano sanitario regionale - D.1.1).

Art. 3

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 sono o apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1997

VIÉRIN

97R0844

LEGGI REGIONALI 1° settembre 1997, n. 29

Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzioni della Regione

1. La presente legge disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

2. La Regione svolge le funzioni programmatiche e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale realizzati con autobus, impianti a fune, tramvie, e ferrovie.

Art. 2.

Pianificazione e modalità di gestione

1. La Regione effettua la programmazione ed il coordinamento dei trasporti pubblici mediante il piano regionale dei trasporti e della comunicazione.

2. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, in coerenza con i contenuti del piano territoriale e paesistico della Valle d'Aosta, ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. I servizi di trasporto pubblico disciplinati dalla presente legge sono, di norma, eserciti in regime di concessione. Possono altresì essere gestiti in economia, tramite aziende speciali anche consortili, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

4. Non necessitano di concessione i servizi di trasporto pubblico eserciti direttamente dalla Regione o dagli enti locali con mezzi ed impianti in proprietà e con personale dipendente dall'ente pubblico.

Art. 3.

Organizzazione dei servizi in ambito locale

1. In armonia con la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), per i villaggi del Comune di Aosta aventi meno di 500 abitanti e per i restanti Comuni della Regione nei quali il servizio regionale di trasporto pubblico risulti mancante oppure inadeguato, i Comuni, o le Comunità montane su delega dei Comuni, sono autorizzati ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci di prima necessità, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi esistenti.

2. L'organizzazione del servizio di cui al comma 1 è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale o della Comunità montana.

3. Gli enti locali disciplinano autonomamente i servizi di trasporto pubblico locali che si svolgono esclusivamente nell'ambito del proprio territorio, aventi finalità turistiche e/o ricreative, effettuati con veicoli atipici quali i trenini su gomma.

Capo II

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

Art. 4.

Norme generali

1. Le concessioni di trasporto pubblico con autobus sono accordate dalla Regione, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

2. I Comuni, con deliberazione adeguatamente motivata e assumendosi gli oneri di eventuali obblighi di servizio, possono rilasciare, con preferenza per le società concessionarie dei relativi sub-bacini, concessioni per servizi di trasporto con autobus che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non presentano necessità di integrazione con la rete regionale del trasporto pubblico.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, i Comuni, per i centri abitati rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 97/1994, provvedono ad approvare un regolamento autonomo, in deroga alle norme della presente legge, disciplinando le modalità di affidamento di tali concessioni e di controllo dell'esercizio.

Art. 5.

Bacino di traffico

1. La Regione Valle d'Aosta costituisce un'unità territoriale entro la quale si attua un sistema integrato di trasporto pubblico con autobus coordinato con il trasporto ferroviario e con le altre modalità di trasporto pubblico.

2. Tale unità territoriale è denominata bacino di traffico.

Art. 6.

Piano di bacino di traffico

1. Al fine di individuare le esigenze di mobilità e il fabbisogno di trasporto pubblico con autobus, la Regione approva ed attua un piano di bacino di traffico.

2. Il piano di bacino di traffico è redatto dalla struttura regionale competente in materia di trasporti sentite le società concessionarie di trasporti pubblici con autobus e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di piano vengono richiesti i pareri delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica, di pubblica istruzione e di turismo, dell'Associazione dei Sindaci e dell'Associazione delle Comunità montane. Decorsi novanta giorni dalla richiesta dei pareri, in assenza di loro formulazione, se ne prescinde. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

3. Il piano di bacino di traffico contiene:

- a) l'individuazione delle linee di autobus a carattere regionale;
- b) l'individuazione delle linee di autobus per esigenze specifiche o locali di trasporto di studenti, lavoratori ed altre categorie di cittadini di rilevanza regionale;
- c) l'individuazione dei principali servizi integrativi;
- d) l'articolazione territoriale in sub-bacini, con la descrizione del numero e delle caratteristiche;
- e) le percorrenze chilometriche massime previste per l'insieme delle linee del sub-bacino ammissibili ai fini della stipulazione dei contratti di servizio;
- f) il coordinamento del servizio con autobus con le altre modalità di trasporto e gli impianti a fune con funzioni di trasporto pubblico locale;
- g) le aree ed i parcheggi di scambio fra le diverse modalità di trasporto da potenziare;
- h) gli indirizzi di politica tariffaria.

4. Il piano è valido per dieci anni e può essere aggiornato annualmente con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.

Art. 7.

Concessione dei servizi

1. La concessione di servizi di trasporto pubblico con autobus è accordata dalla Giunta regionale per gruppi di linee, secondo le indicazioni del piano di bacino di traffico.

2. La concessione deve contenere:

- a) gli estremi della domanda del concessionario;
- b) le generalità del concessionario ed il suo domicilio legale;
- c) la durata della concessione;
- d) l'elenco delle linee della rete assegnata al concessionario.

3. L'elenco di cui al comma 2, lett. d), può, durante gli anni di validità della concessione, essere aggiornato ed integrato, per servizi specifici o locali, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, in conformità con il piano di bacino di traffico e nei limiti delle percorrenze massime sovvenzionabili previste da tale piano per ogni sub-bacino.

Art. 8.

Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus è disciplinato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e il soggetto concessionario.

2. Nei contratti di servizio sono definiti:

- a) gli impegni del soggetto concessionario ad assicurare i servizi di trasporto, nonché a realizzare i necessari investimenti. Devono essere analiticamente individuati sia i servizi di interesse regionale della rete, sia eventuali servizi di interesse specifico o locali;
- b) l'impegno del soggetto concessionario a svolgere gli eventuali servizi integrativi espressamente riservati di cui al Capo V;
- c) l'impegno del soggetto concessionario a adottare sistemi unificati di emissione e controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all'esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali tali da garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;
- d) la possibilità di un aggiornamento annuale per servizi specifici o locali;
- e) gli impegni dell'ente concedente ad acquistare i servizi oggetto della concessione e a provvedere al pagamento dei relativi oneri secondo termini e modalità specificamente definiti; compresi eventuali meccanismi di adeguamento del corrispettivo in presenza di fenomeni di inflazione, di variazioni tariffarie, di modificazioni significative del costo medio di produzione, di variazioni considerevoli nei volumi di traffico;

f) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

g) le risorse destinate per il raggiungimento delle finalità contenute nel contratto;

h) l'eventuale affidamento a terzi di servizi di adduzione di limitata percorrenza.

Art. 9.

Durata della concessione

1. Le concessioni ed i relativi contratti di servizio hanno la durata massima di dieci anni.

2. Nella fase di transizione, fino al 31 dicembre 2001 non possono essere rilasciate concessioni con una durata superiore a quattro anni.

Art. 10.

Individuazione del concessionario

1. L'individuazione del concessionario avviene mediante gara di appalto applicando procedure ristrette, nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto prestatori di servizi invitati dalla Regione. Due o più imprese invitate possono presentare congiuntamente un'offerta sulla base di un preventivo accordo di gestione da allegare alla documentazione prodotta.

2. L'avviso di gara deve contenere:

- a) la durata della concessione;
- b) la descrizione della rete con l'elenco delle linee e le percorrenze globali previste;
- c) le indicazioni sul programma di esercizio;
- d) i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica, quali il materiale rotabile, gli impianti, le attrezzature;
- e) le indicazioni sulle tariffe applicabili;
- f) le forme di esercizio della concessione, con particolare riguardo alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio prodotto;

g) l'obbligo del concessionario di assumere eventuali servizi aggiuntivi alle stesse condizioni economiche delle linee in esercizio nel limite del cinque per cento delle percorrenze globali previste dai contratti;

h) l'obbligo del concessionario di assumersi l'impegno ad installare le apparecchiature necessarie per il sistema integrato di gestione tariffaria;

i) i casi di risoluzione, revoca o decadenza delle concessioni;

l) lo schema di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dall'aggiudicatario;

m) i criteri di valutazione della gara;

n) la documentazione da produrre.

3. La concessione è aggiudicata all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenendo altresì conto di:

a) qualità dell'organizzazione aziendale;

b) dotazione e disponibilità di impianti, di attrezzature e di materiale rotabile e loro dislocazione sul territorio;

c) esperienza di esercizio di linee in concessione nell'ambito della rete oggetto di gara d'appalto.

Art. 11.

Gradualità

1. La procedura della gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 10 è introdotta gradualmente e progressivamente nell'arco di una fase transitoria, fino al 31 dicembre 2001, sulla base delle modalità previste dal piano di bacino di traffico.

2. Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2001, la Giunta regionale può affidare, con le procedure di cui all'art. 12, concessioni per una singola linea, limitatamente ad una sola linea per ogni sub-bacino.

3. Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2001, la Giunta regionale può altresì rinnovare concessioni annuali già in atto per linee non previste dal piano di bacino di traffico ed esercite senza oneri per la Regione.

Art. 12.

Procedure

1. Durante la fase transitoria, fino al 31 dicembre 2001, nei casi in cui non si procede all'aggiudicazione con la procedura di cui all'art. 10, la Regione individua il concessionario attraverso una procedura negoziata. A tal fine si procede ad una apposita istruttoria diretta ad accertare:

a) l'idoneità tecnica e finanziaria del richiedente la concessione in relazione alla tipologia dei servizi da fornire;

b) la presenza di richieste di concessionari che già abbiano esercitato regolarmente linee nell'ambito di tale rete;

c) il personale che la ditta richiedente la concessione può mettere a disposizione, nonché il suo luogo di residenza;

d) il corrispettivo richiesto per la prestazione del servizio;

e) la disponibilità a sottoscrivere lo schema di contratto di servizio.

2. Ai fini dell'istruttoria, la struttura regionale competente in materia di trasporti indice apposita riunione a cui invita tutte le società concessionarie di linee di trasporto pubblico che si svolgono in ambito regionale. Nel corso di tale riunione vengono illustrate le caratteristiche del servizio che si intende concedere e vengono stabiliti i termini per la presentazione delle domande e le caratteristiche della documentazione da produrre.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, delibera il rilascio della concessione.

Art. 13.

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti per i servizi sono determinati dai contratti e hanno il fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico, di trasporto e tariffari che incombono sui concessionari. I dati sui costi effettivi del trasporto pubblico locale rilevati a livello nazionale sono utilizzati con un mero significato di riferimento.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio fra Regione e società concessionarie sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione.

Art. 14.

Orario generale

1. I servizi di cui al presente Capo e le modalità di svolgimento degli stessi risultano anche dall'orario generale pubblicato a cura della struttura competente in materia di trasporti.

2. L'orario generale, così come le sue variazioni, è approvato, sentiti gli esercenti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.

3. I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti, sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall'Assessorato competente in materia di trasporti.

4. All'Assessorato competente in materia di trasporti è demandata, inoltre, la definizione dei modi di diffusione, così come delle altre forme di promozione e di pubblicità integrative dell'orario e di ogni elemento utile a favorire l'uso del mezzo pubblico attuando un'adeguata informazione.

Art. 15.

Sistema unificato grafico ed informativo

1. Onde assicurare e mantenere un'immagine unitaria del sistema dei trasporti e del connesso sistema informativo, tale da consentire all'utenza di avere una percezione ed una lettura rapida e sintetica del maggiore numero di informazioni e di avere le necessarie istruzioni sul modo di usare il trasporto pubblico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, definisce le caratteristiche di gestione di un sistema unificato grafico e informativo.

2. Il sistema di cui al comma 1 stabilisce i segni distintivi atti ad individuare gli autobus di linea ed i mezzi di trasporto facenti capo al sistema tariffario integrato.

3. Alle disposizioni emanate dalla Regione devono attenersi tutte le aziende esercenti i servizi di trasporto.

Art. 16.

Autostazioni ed impianti

1. La costruzione e/o l'esercizio di una autostazione o impianto analogo è soggetto a concessione della Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale può rendere obbligatorio l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

3. I concessionari delle autolinee facenti capo ad una autostazione o ad un impianto analogo comune concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dalla Giunta regionale.

4. Ove sia riconosciuta opportuna la costruzione di una autostazione od impianto al servizio di una rete di linee, l'approvazione del relativo progetto e la concessione della Regione equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 17.

Garanzie assicurative

1. Il concessionario deve essere assicurato contro l'incendio dei beni aziendali, autostazioni e impianti, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dei suoi dipendenti alle persone e alle merci trasportate, nonché alle cose delle persone trasportate.

2. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non trasportate.

La copertura assicurativa deve interessare anche gli eventuali effetti postali trasportati.

3. Il concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni per il personale dipendente.

4. L'inosservanza delle prescritte coperture assicurative comporta la sospensione immediata dell'esercizio, salvo che il concessionario non vi provveda entro gli otto giorni successivi alla diffida.

5. I limiti minimi delle garanzie assicurative sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.

Art. 18.

Revoca, risoluzione e decadenza

1. Il titolare del servizio in concessione incorre nella decadenza della concessione:

a) quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria prescritti dalla legislazione vigente;

b) quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi alle disposizioni impartite dall'ente concedente o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. b), la pronuncia di decadenza da parte dell'ente concedente deve essere preceduta da due successive diffide intimare al concessionario ed è deliberata dalla Giunta regionale dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

3. Nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione, l'ente concedente ha la facoltà di revocare la concessione stessa.

4. Quando venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza e regolarità, l'ente concedente può emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.

5. In caso di revoca, di risoluzione, o di decadenza per inadempimento, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

6. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati con i criteri indicati all'art. 19.

7. La cessione della concessione senza avere ottenuto la preventiva approvazione è nulla.

Art. 19.

Cessazione dei servizi

1. Qualora l'ente concedente decida di riscattare il servizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), come specificate negli articoli da 8 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali).

2. Nel caso in cui la concessione sia assegnata, alla sua scadenza naturale ovvero per avvenuta decadenza, ad un soggetto diverso dal precedente concessionario, quest'ultimo non ha diritto ad alcun indennizzo.

3. Il personale dipendente dal concessionario cessante è trasferito al concessionario entrante, con il mantenimento dei diritti acquisiti in ordine alla retribuzione, all'anzianità di servizio ed alle mansioni, ad eccezione del personale che il concessionario uscente intenda mantenere alle proprie dipendenze, con comunicazione inviata per raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario entrante entro sessanta giorni dall'assegnazione della concessione.

4. Il concessionario entrante deve presentare proposta irrevocabile di acquisto delle attrezzature fisse e degli impianti di proprietà del concessionario uscente, riferibili alla concessione non rinnovata, entro sessanta giorni dal rinnovo della concessione, al valore di mercato, al netto di eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati. Il concessionario uscente deve comunicare la propria risposta entro i successivi trenta giorni. L'ente concedente può esercitare diritto di prelazione su tutti o su parte di tali beni.

5. Il concessionario entrante ha diritto di prelazione sulle attrezzature mobili ed il materiale rotabile che il concessionario uscente intenda vendere entro un anno dal rinnovo della concessione. In tal caso, il concessionario uscente deve comunicare per lettera raccomandata l'intenzione di vendere ed il prezzo pattuito, ed il concessionario entrante deve esercitare il suo diritto di prelazione entro trenta giorni, per lettera raccomandata. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero lotto di beni che il concessionario uscente intende vendere al medesimo acquirente.

Art. 20.

Sistema integrato di gestione tariffaria

1. La Regione promuove la creazione di un sistema integrato di gestione tariffaria e dei dati relativi all'esercizio dei servizi.

2. Il sistema di cui al comma 1, avvalendosi delle più avanzate tecnologie informatiche, deve consentire principalmente:

a) l'istituzione di un sistema tariffario univoco ed indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato;

b) l'utilizzo da parte dell'utente di un unico titolo di viaggio che permetta di usufruire di più mezzi di trasporto;

c) la gestione integrata dei dati statistici ed economici di interesse regionale;

d) il trattamento automatizzato delle fatture relative alle tariffe agevolate.

3. Al sistema di cui al comma 1 fanno capo, oltre ai servizi di trasporto pubblico con autobus e ferroviari, anche gli impianti a fune con funzione di trasporto pubblico locale ed eventuali servizi integrativi.

Art. 21.

Centro di gestione del sistema tariffario integrato

1. Al fine di assicurare una gestione unitaria del sistema di cui all'art. 20, nonché delle attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e di consentire altre attività di interesse comune, le imprese di trasporto costituiscono un'apposita struttura unitaria, o centro di gestione, incaricata di svolgere il complesso delle operazioni di raccolta e trattamento dei dati di gestione finanziaria e di manutenzione ed aggiornamento del sistema integrato di gestione tariffaria,

2. La Regione partecipa al centro di gestione in quanto soggetto gestore di impianti di trasporto pubblico, ente interessato alla diffusione di carte di pagamento multiservizio ed ente interessato a disporre dei dati statistici ed economici relativi al sistema dei trasporti pubblici.

3. Le società esercenti concorrono alla copertura delle spese di esercizio del centro di gestione nella misura del trentacinque per cento, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il centro di gestione può prevedere la partecipazione di altri soggetti o l'espletamento di servizi a favore di terzi purché ciò consenta la riduzione dei costi imputabili alla gestione e manutenzione del sistema integrato relativo al trasporto pubblico richiesto dalla Regione.

5. In caso di mancato accordo fra le imprese di trasporto per la costituzione della struttura unitaria di cui al comma 1, provvede la Regione imputando il quarantacinque per cento dei costi alle società esercenti il trasporto pubblico suddiviso sulla base dell'ammontare degli introiti gestiti dal centro stesso a favore delle singole imprese.

Art. 22.

Tariffe

1. In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel piano di bacino di traffico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sentite le società concessionarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce e modifica, ove occorra, nel corso dell'anno, le tariffe ordinarie e agevolate, nonché i documenti di viaggio dei servizi pubblici di trasporto urbano, extraurbano e relativi alle tratte ferroviarie facenti capo al sistema tariffario integrato regionale.

2. Le tariffe ordinarie sono stabilite in relazione alla distanza percorsa.

3. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire condizioni particolari per l'acquisto, l'utilizzazione, l'obliterazione e il controllo dei documenti di viaggio.

4. Le tariffe sono indicate nella fase procedurale che precede la stipulazione del contratto di servizio e possono successivamente essere aggiornate, con scadenze annuali, tenuto conto:

a) dell'eventuale inflazione;

b) di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e sue variazioni;

c) del perseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;

d) della necessità di omogeneizzazione e semplificazione.

Art. 23.

Bagagli e colli

1. Sui servizi di linea, oltre al bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm 50x30x25, è ammesso il trasporto gratuito di una valigia o di uno zaino collocabili nell'apposito vano bagagli.

2. Sui servizi di linea è inoltre ammesso il trasporto gratuito di un paio di sci e il trasporto a pagamento, quando sia possibile, della bicicletta.

3. I bagagli eccedenti quelli ammessi, quando accoglibili, sono assoggettati al pagamento di una tariffa di trasporto.

4. Le tariffe di cui al presente articolo sono stabilite secondo le procedure di cui all'art. 22.

Art. 24.

Agevolazioni e gratuità

1. Hanno diritto, senza oneri per la Regione, alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico:

a) i dipendenti regionali e della Motorizzazione civile in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio;

b) gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, al Corpo dei Vigili urbani, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e al Corpo forestale valdostano, in divisa e per motivi di servizio;

c) i minori di età che siano accompagnati, fino al raggiungimento dell'età di inizio dell'obbligo scolastico;

d) i soggetti eventualmente individuati da disposizioni statali per esigenze di servizio.

2. I servizi integrativi di trasporto per disabili di cui all'art. 56 sono forniti gratuitamente con onere a carico della Regione. La Giunta regionale può stabilire una quota per l'accesso al servizio ed una partecipazione per servizi di trasporto fuori Valle.

3. La gratuità o particolari agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblico di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi possono essere concessi, con onere a carico della Regione, occasionalmente o per un periodo limitato, dall'Assessorato regionale competente in materia di trasporti a persone in stato di necessità su motivata richiesta dei competenti servizi regionali e comunali di assistenza sociale.

4. La Giunta regionale, previa approvazione di modalità, procedure e criteri che tengano conto delle condizioni di reddito e che possono prevedere anche la forfettizzazione degli oneri a carico degli utenti, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, particolari agevolazioni fino ad un massimo del novanta per cento di sconto sul costo di corsa semplice per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:

a) i decorati di medaglia d'oro e d'argento al valore militare e civile;

b) i Cavalieri di Vittorio Veneto;

c) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

d) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;

e) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

f) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti;

g) i giovani di leva, ancorché non residenti in Valle d'Aosta, che effettuino il servizio militare o il servizio civile.

5. La struttura regionale competente in materia di trasporti, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di modalità, procedure e criteri che prevedano una compartecipazione delle società concessionarie nell'applicazione di tariffe scontate di abbonamento, è autorizzata a concedere particolari agevolazioni, con oneri a carico

della Regione fino ad un massimo del trenta per cento di sconto sul costo di corsa semplice, per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti:

a) giovani dall'età scolare fino al ventiseiesimo anno di età;

b) titolari di abbonamento al servizio regionale integrato di trasporto.

6. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni, fino ad un massimo dell'ottanta per cento di sconto sul costo di corsa semplice per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino scuole secondarie ubicate fuori Valle, di tipo non esistente in Valle d'Aosta o università e istituti superiori per l'accesso ai quali sia richiesto il diploma di maturità e ai laureati residenti in Valle d'Aosta che frequentino nuovi corsi di laurea, corsi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.

7. In caso di particolare difficoltà o carenza di servizi di trasporto pubblico oppure di impossibilità a stipulare convenzioni con gli esercizi di trasporto, la Giunta regionale può provvedere a supplire con altre iniziative, anche su noleggio, a carico della Regione, oppure mediante il concorso nelle spese di altre modalità di trasporto, anche privato, debitamente documentate dagli interessati.

Art. 25.

Controllo regionale

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede a:

a) emanare le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di linea;

b) eseguire la visita dei percorsi per accertarne l'idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ai soli effetti della regolarità di esercizio;

c) controllare la consistenza, la tipologia e la qualità del parco veicoli da adibire in servizio di linea e di linea atipica;

d) autorizzare l'immissione e la dismissione dei veicoli di cui alla lett. c);

e) rilasciare l'autorizzazione a distogliere dal servizio di linea gli autoveicoli da impiegare occasionalmente per corse fuori linea con le condizioni e le modalità di cui all'art. 29;

f) controllare l'organico del personale addetto ai servizi di linea.

Art. 26.

Direttore o responsabile dell'esercizio

1. I rappresentanti delle imprese o enti cui è affidata la gestione di servizi di trasporto pubblico, propongono un direttore o un responsabile dell'esercizio che deve ottenere l'assenso dell'ente concedente.

2. La proposta circa il nominativo del direttore o del responsabile dell'esercizio deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, ai fini dell'assenso di cui al comma 1, completa della documentazione comprovante l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio.

3. La struttura regionale competente per i trasporti può in qualunque momento revocare l'assenso di cui al comma 1, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale ovvero quando accertati motivi fanno ritenere che l'incarico non possa più dallo stesso essere convenientemente assolto.

Art. 27.

Obblighi del direttore di esercizio

1. Il direttore o responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

2. Il direttore o responsabile dell'esercizio:

a) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta regionale, dell'Assessorato competente in materia di trasporti e di quelle contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza impartite dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) e di quelle concernenti la regolarità dell'esercizio impartite dal competente assessorato regionale;

b) dà il proprio benessere sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;

c) deve essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso, salvo che sia stato nominato un sostituto di sua fiducia nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti.

3. Il direttore o responsabile dell'esercizio deve emanare nei limiti e nel rispetto degli atti di autorizzazione e di concessione e della vigente normativa:

a) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari adottate dal Ministero dei trasporti, in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

b) le disposizioni interne riguardanti, tra le altre, in particolare:

- 1) la manutenzione della sede, degli impianti, delle apparecchiature ed il relativo impiego di queste;
- 2) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
- 3) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, degli impianti per le ore notturne;
- 4) le velocità ammesse e gli orari;
- 5) la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
- 6) la disciplina dell'accesso ai veicoli ed alle stazioni delle fermate;
- 7) il numero e l'ubicazione dei mezzi di emergenza e di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
- 8) i servizi delle stazioni, delle fermate e della linea ed i servizi ai veicoli;
- 9) la riserva dei posti a favore delle categorie protette;
- 10) le modalità di presentazione dei reclami;
- 11) il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.

4. Tutte le disposizioni interne devono essere preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.

Art. 28.

Registri e regolamenti di esercizio

1. Presso le stazioni principali e le biglietterie deve essere a disposizione del pubblico un registro per i reclami, che periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari della struttura regionale competente in materia di trasporti.

2. Presso la sede dell'esercizio deve essere tenuto il libro-giornale nel quale sono registrate dal direttore o dal responsabile dell'esercizio tutte le annotazioni relative ai servizi.

3. Un regolamento d'esercizio, da approvarsi dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, su proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio, deve essere predisposto per ogni linea o rete di servizio.

4. Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, il trasporto e le fermate, i viaggiatori e le cose e dev'essere portato a conoscenza del personale e dei viaggiatori.

Art. 29.

Distrazione degli autobus di linea e da noleggio

1. Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati occasionalmente in servizio di noleggio con conducente, purché ciò non pregiudichi in alcun modo la regolarità dei normali servizi di linea.

2. Le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'impiego di cui al comma 1 sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.

3. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di trasporti.

Art. 30.

Trasporto animali

1. Sui servizi di linea è ammesso il trasporto gratuito di animali da compagnia di piccola taglia, secondo i regolamenti di esercizio emanati dalle aziende concessionarie.

Art. 31.

Prove e verifiche

1. Alle prove e alle verifiche previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, alle quali provvedono, ai fini della sicurezza, i competenti uffici della MCTC, partecipano anche, agli effetti della regolarità dell'esercizio, funzionari della struttura regionale competente in materia di trasporti.

Art. 32.

Vigilanza e controllo

1. Ai funzionari della Regione, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sull'esercizio dei servizi fatte salve le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli ai sensi delle vigenti disposizioni. Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione dei servizi di trasporto pubblico ed hanno inoltre libero percorso sui veicoli e libero accesso alle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di servizio, rilasciata dall'ente concedente. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'ente concedente, di fornire a questo tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato.

2. La vigilanza ed il controllo sulla corretta utilizzazione dei documenti di viaggio, dei buoni, delle tessere e circa la gratuità e le agevolazioni da parte degli utenti autorizzati spettano, oltreché alle aziende concessionarie, alla struttura regionale competente in materia di trasporti.

3. L'uso dei buoni da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di falsi, la contraffazione e l'alterazione dei buoni, dei biglietti e delle tessere, l'uso di buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti od alterati sono puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33.

Norme per i viaggiatori ed accertamenti di irregolarità

1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso e ad esibirlo al personale dell'azienda od ente.

2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entità della sanzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), non può essere inferiore a venti volte e superiore a cento il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile della tabella tariffaria regionale autorizzata.

3. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.

4. L'ente concedente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni agli utenti dei servizi di propria competenza, nei limiti stabiliti dal presente articolo.

5. L'importo della sanzione amministrativa, quale prodotto fuori traffico, viene incamerato dall'azienda esercente, la quale conserva per almeno tre anni la documentazione probativa. All'accertamento delle irregolarità di cui ai commi 1 e 2 ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'azienda o dell'ente esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'esercente, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.

Art. 34.

Sanzioni

1. Per le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e alle trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza, valgono in generale le disposizioni contenute all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

2. Le sanzioni sono stabilite dall'ente concedente con apposito provvedimento. La misura della sanzione non può essere comunque inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 5.000.000.

3. Nella disciplina delle sanzioni amministrative si richiama la legge n. 689/1981.

Art. 35.

Tasse di concessione

1. Per i servizi di cui al presente Capo non sono previste tasse di concessione.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorveglianza annuale nella misura di lire 5 per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva definita dagli atti di concessione. Il contributo è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata a livello nazionale, riferita al mese di giugno. L'aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il dieci per cento e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

3. La distrazione di autobus di linea per effettuare servizi di noleggio è soggetta a tassa regionale di concessione.

Art. 36.

Interventi di emergenza

1. In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di trasporto, il Presidente della Giunta regionale può, con proprio decreto, imporre agli esercenti di servizi pubblici con autobus l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei servizi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.

Capo III

IMPIANTI A FUNE

Art. 37.

Ambito di applicazione

1. Gli impianti funiviari e funicolari, aerei e terrestri che svolgono funzioni di servizio pubblico sono disciplinati dalla presente legge.

2. Le tipologie e le caratteristiche degli impianti sono quelle stabilite dalla normativa statale in materia.

3. Non sono considerate linee di servizio pubblico quelle realizzate con impianti funiviari utilizzati esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti e dagli ospiti occasionali a condizione che il servizio sia totalmente gratuito.

Art. 38.

Programmazione regionale

1. Gli impianti di trasporto a fune con funzione di servizio pubblico sono realizzati in conformità alla programmazione della Regione.

2. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto, in coerenza con i contenuti del piano territoriale paesistico, dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, sentite l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di programma vengono richiesti, anche tramite apposita conferenza dei servizi, pareri alle strutture regionali competenti in materia di turismo, assetto idrogeologico, valanghe, forestazione, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, pianificazione territoriale. Sulla proposta di programma vengono sentite l'Associazione dei Sindaci e l'Associazione delle Comunità montane.

3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 39.

Programma regionale per gli impianti a fune

1. Il programma regionale per gli impianti a fune contiene:

- a) l'individuazione degli impianti da mantenere in esercizio;
- b) i dati dell'ultimo triennio relativi alla frequentazione ed ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;
- c) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto e gli interventi di ammodernamento che sono da prevedere;
- d) gli impianti già esistenti da potenziare, anche tramite sostituzioni;
- e) gli eventuali nuovi impianti da realizzare con le motivazioni che li giustificano e le relative previsioni economiche;
- f) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
- g) la quantificazione degli oneri annuali derivanti alla Regione dall'attuazione del programma e l'indicazione delle risorse disponibili.

2. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.

Art. 40.

Concessione di linee funiviarie

1. Le linee di trasporto funiviario per il trasporto di persone in servizio pubblico sono soggette a concessione per la costruzione e per l'esercizio, rilasciata dalla Giunta regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee relative ad impianti alla cui gestione provvede direttamente la Regione.

3. La durata massima della concessione per l'esercizio è di norma rapportata alla natura ed alle caratteristiche dell'impianto e non può superare la vita tecnica dell'impianto stesso stabilita dalla normativa statale in materia.

Art. 41.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione per la costruzione ed esercizio di impianti a fune deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che indica la documentazione da allegare alla domanda.

Art. 42.

Istruttoria e rilascio della concessione

1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune è subordinata alla preventiva approvazione del progetto e del Regolamento di esercizio da parte della Giunta regionale.

2. L'istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, la quale, verificata la compatibilità dell'impianto con il programma regionale per gli impianti a fune, trasmette copia della domanda e della documentazione allegata o del progetto ai servizi ed alle amministrazioni competenti al fine di ottenere:

a) nulla osta tecnico rilasciato ai fini della sicurezza dal Ministero dei trasporti;

b) il parere dei Comuni interessati sul rilascio della concessione e sulla compatibilità dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici;

c) i provvedimenti e i pareri, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, turismo.

3. Le procedure per l'approvazione dei progetti di nuova costruzione si applicano anche nel caso di rifacimento e di varianti costruttive di impianti funiviari esistenti.

4. I progetti di revisione generale o di adeguamento tecnico e di varianti costruttive di un impianto che non comportino modifica allo stato dei luoghi sono approvati con atto della struttura regionale competente in materia di impianti a fune, previo solo il nulla osta tecnico di cui al comma 2, lett. a).

5. Intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo, che fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, la Giunta regionale rilascia la concessione per la costruzione e per l'esercizio dell'impianto.

6. L'approvazione del progetto esecutivo ed il rilascio della concessione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede a trasmettere copia dei provvedimenti e dei pareri di cui al comma 2, lett. c), ai Comuni interessati, i quali se ne avvalgono ai fini del rilascio della concessione edilizia.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i tempi e le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 43.

Apertura all'esercizio

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti, su richiesta del titolare della concessione, autorizza l'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la riapertura dopo i lavori di revisione generale, di adeguamento tecnico o di variante costruttiva.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) all'esito favorevole delle verifiche delle prove funzionali e dei collaudi ed al rilascio dei nulla osta tecnici conseguenti, ai fini della sicurezza, da parte dei competenti uffici della MCTC;

b) all'assenso all'incarico di direttore di esercizio, o assistente tecnico, del responsabile di esercizio o capo servizio designato, secondo le disposizioni della normativa statale in materia;

c) all'approvazione dell'adeguamento del regolamento di esercizio da parte della struttura regionale competente in materia di trasporti nel caso in cui sia stato necessario apportare delle modifiche;

d) all'esistenza di idonea copertura assicurativa.

3. All'espletamento delle verifiche delle prove funzionali e dei collaudi di cui al comma 2, partecipano, agli effetti della regolarità di esercizio, tecnici della struttura regionale competente in materia di trasporti.

Art. 44.

Diritti preferenziali

1. A parità di soluzioni proposte, le concessioni per nuove costruzioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, agli enti locali ed ai loro consorzi, ai consorzi fra esercenti ed alle società con partecipazione degli enti locali e/o della Regione.

2. La preferenza di cui al comma 1 non è operante in presenza delle situazioni di finitimità definite dal comma 3.

3. Per la concessione di linea di trasporto funiviario hanno diritto di preferenza, a parità di soluzioni proposte, i concessionari di servizi finitimi. La finitimità va riferita alla concessione funzionale delle linee ed alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e alla finalità dei servizi.

4. Le modalità di esercizio del diritto di preferenza vengono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo tale da garantire adeguata pubblicità agli atti e la partecipazione dei soggetti interessati alla relativa procedura.

Art. 45.

Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per una durata massima non superiore alla vita tecnica dell'impianto.

2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata all'ente concedente almeno un anno prima della scadenza della concessione.

3. La concessione viene rinnovata secondo le procedure previste dall'art. 42.

4. Nel caso in cui il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, la Regione, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altro impianto o dal sistema degli impianti, può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente, ovvero può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima, dedotta la quota degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio fino a concorrenza del prezzo di stima stesso.

5. Qualora non siano state presentate richieste di rilascio di concessione e la Regione non ritenga di acquisire l'impianto, l'ex concessionario provvede, salva diversa valutazione dell'interesse pubblico, alla sua demolizione, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro diciotto mesi dalla data di scadenza della concessione. Nel caso di inottemperanza da parte dell'ex concessionario, a tali interventi provvede l'ente concedente addebitando i relativi oneri.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rinnovo della concessione ed in ogni caso di cessazione definitiva della concessione.

Art. 46.

Vicende modificative del rapporto concessorio

1. La concessione per l'esercizio degli impianti funiviari può essere revocata dalla Giunta regionale quando vengono meno le ragioni di interesse pubblico che ne determinarono il rilascio.

2. La decadenza delle concessioni d'esercizio è pronunciata dalla Giunta regionale quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni regionali e degli organi di vigilanza o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi e regolamenti.

3. La sospensione dell'esercizio è disposta dalla struttura regionale competente in materia di trasporti qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità o quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni degli obblighi previsti dal comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare l'esercizio entro un congruo termine, rispettando le condizioni di sicurezza e di regolarità, la Giunta regionale emette il provvedimento di revoca della concessione.

5. La concessione può essere risolta a domanda del concessionario. Il relativo atto è firmato d'intesa fra il concessionario e l'ente concedente.

6. La variazione o la sostituzione del concessionario devono essere preventivamente autorizzati dall'ente concedente sotto pena di nullità degli atti che tale sostituzione o variazione abbiano consentito.

Art. 47.

Tariffe, orari e assicurazioni

1. La Giunta regionale, sentita l'Associazione valdostana impianti a fune e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri generali di determinazione delle tariffe e disciplina le agevolazioni tariffarie per i residenti in Valle d'Aosta.

2. La struttura regionale competente in materia di trasporti approva le tariffe in coerenza con i criteri individuati dalla Giunta regionale.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune i soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), b) e d).

4. Gli esercenti devono pubblicare a loro spese e diffondere l'orario e le condizioni di esercizio degli impianti, nonché tutte le informazioni utili alla clientela.

5. Gli orari devono essere esposti al pubblico in tutte le stazioni di accesso agli impianti. Nelle principali stazioni devono essere altresì esposte le tariffe.

6. La Regione promuove appositi accordi tra gli esercenti per la emissione di titoli di viaggio integrati e cumulativi.

7. Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportati, ai terzi ed alle loro cose. La mancata copertura assicurativa comporta la sospensione dell'esercizio e, in caso di persistenza, la decadenza della concessione.

8. Nelle stazioni e sulle linee è proibito qualsiasi tipo di pubblicità.

Art. 48.

Effetti postali e statistica

1. Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente gli effetti postali.

2. Su richiesta della struttura competente in materia di trasporti il concessionario è altresì tenuto a fornire i dati statistici relativi al servizio.

Art. 49.

Disposizioni per gli utenti

1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e al termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.

2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il vettore, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge e, in particolare, laddove il trasporto, l'imbarco o lo sbarco avvengano con sci, monosci e tavola da neve calzati, occorre verificare di possedere la capacità per poter usufruire con sicurezza dell'impianto.

Art. 50.

Vigilanza e sanzioni, tassa di concessione e contributo per spese di sorveglianza

1. La vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone spetta al Ministero dei trasporti, nonché ai dipendenti della struttura regionale competente in materia di trasporti, secondo le rispettive competenze. I predetti dipendenti hanno libero percorso e accesso sugli impianti previa esibizione di apposita tessera di servizio.

2. La prevenzione e l'accertamento dell'infrazione nonché la riscossione delle sanzioni sono regolate dal Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, come modificato dalla legge n. 689/1981.

3. Gli obblighi e le responsabilità dei direttori o dei responsabili dell'esercizio e le sanzioni relative restano disciplinate dal Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

4. Le sanzioni vengono disposte, per le infrazioni alle norme relative alle attribuzioni di competenza regionale, con ordinanza-ingiunzione del Presidente della Giunta regionale, osservato quanto previsto dall'art. 31, comma primo, della legge n. 689/1981.

5. Gli obblighi e le responsabilità degli utenti vengono disciplinati secondo quanto disposto dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

6. I viaggiatori devono presentarsi agli accessi degli impianti di risalita già muniti di regolare biglietto. Gli utenti degli impianti a fune che accedono agli impianti o vengono trovati all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000. Coloro che alterano o contraffanno biglietti sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000. Coloro che cedono biglietti sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000.

7. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune; la qualità di addetto alla sorveglianza viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

8. Per i servizi di cui al presente Capo non sono previste tasse di concessione. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorveglianza annuale nella seguente misura:

a) lire 1.000.000 per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili;

b) lire 845.000 per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;

c) lire 200.000 per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

9. La misura del contributo di sorveglianza per la costruzione è determinata nel provvedimento di concessione.

10. Il contributo è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata a livello nazionale, riferita al mese di giugno. L'aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione

di almeno il dieci per cento e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Art. 51.

Disposizioni particolari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, agli impianti a fune con funzioni di trasporto pubblico locale individuati dal piano di bacino di traffico, si applicano le disposizioni di cui agli art. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24.

2. Alle progettazioni, ai lavori e alle forniture di opere, mezzi e servizi, necessari per la costruzione e la gestione degli impianti di cui al presente Capo, non si applica quanto disposto dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici).

Capo IV

TRASPORTO PUBBLICO SU ROTAIA

Art. 52.

Funzione della Regione

1. La Regione svolge le funzioni programmatiche e amministrative per i servizi di trasporto pubblico ferroviari e tramviari di interesse regionale e locale.

2. Tali servizi vengono affidati alle Ferrovie dello Stato S.p.a. o a società o imprese costituite per la gestione di servizi di trasporto pubblico.

3. I contratti di servizio fra Regione e concessionario del servizio definiscono gli obblighi di servizio e gli eventuali corrispettivi necessari per garantire la regolarità e qualità del servizio.

Capo V

SERVIZI INTEGRATIVI DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

Art. 53.

Definizione

1. Al fine di soddisfare le diverse esigenze di mobilità, di favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, di promuovere il trasporto collettivo di persone, di migliorare le condizioni del traffico e di disincentivare l'uso del mezzo privato, la Regione coordina e sostiene servizi di trasporto integrativi del trasporto di linea.

2. Sono considerati integrativi del trasporto pubblico di linea i servizi specifici, occasionali, sperimentali, a spola, per disabili, di ski-bus e trek-bus, in assuntoria, a chiamata, di taxi-bus, atipici di linea, di car-sharing, di car-pool.

Art. 54.

Servizi specifici

1. Sono definiti specifici i servizi effettuati con autobus, finalizzati a soddisfare specifiche esigenze di mobilità di lavoratori di grandi e medie aziende e di studenti della scuola secondaria.

2. Qualora non previsti dal piano di bacino di traffico, i nuovi servizi specifici sono esercitati dalle società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini previa deliberazione della Giunta regionale che autorizza il servizio ed eroga un corrispettivo pari al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino.

3. I servizi specifici sono comunque aperti alla totalità degli utenti.

Art. 55.

Servizi occasionali, sperimentali e a spola

1. Sono definiti occasionali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari di durata comunque non superiore ad un mese.

2. Sono definiti sperimentali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati all'accertamento delle condizioni di traffico, di nuova domanda di mobilità, di adeguamento di percorsi e modalità di esercizio dei servizi esistenti, di durata comunque non superiore a mesi sei.

3. Sono definiti a spola i servizi, effettuati con autobus, atti a collegare con elevata frequenza due località, con o senza fermate intermedie, al fine di soddisfare principalmente esigenze di carattere turistico connesse con interventi di limitazione o regolamentazione del traffico veicolare privato e di durata non superiore a mesi tre.

4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini e sono autorizzati e deliberati dalla Giunta regionale separatamente ed indipendentemente dai contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, per i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, può erogare un corrispettivo riferito al singolo servizio pari a quello chilometrico previsto dal contratto di servizio maggiorabile fino al venti per cento qualora il servizio venga, eccezionalmente, erogato gratuitamente.

Art. 56.

Servizi per disabili

1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, generalmente su prenotazione, sia con automezzi attrezzati sia con autovetture ordinarie e piccoli autobus riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrano nelle seguenti categorie di invalidità:

a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;

b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

d) cieco assoluto;

e) cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi;

f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;

g) invalidi che non rientrano nelle precedenti categorie e per i quali vengano certificate patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità di affidamento dell'esercizio, nonché i criteri di accesso e di fruizione del servizio.

Art. 57.

Servizi di ski-bus e trek-bus

1. Sono definiti ski-bus e trek-bus i servizi, effettuati con autobus, all'interno di un comprensorio turistico, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, dell'escursionismo e dell'alpinismo.

2. I servizi di ski-bus e trek-bus sono proposti da soggetti giuridici locali, quali enti locali, aziende di promozione turistica e associazioni di operatori, rivolgendo richiesta alla struttura regionale competente in materia di trasporti e assumendosi l'impegno di coprire il cinquanta per cento del corrispettivo per l'espletamento del servizio proposto, il cui ammontare è parificato a quello chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino maggiorabile fino al venti per cento.

3. I servizi di cui al presente articolo sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini e sono autorizzati e deliberati dalla Giunta regionale che eroga un corrispettivo pari al restante cinquanta per cento.

4. Gli introiti del servizio sono detratti proporzionalmente dagli oneri a carico del soggetto proponente e della Regione.

Art. 58.

Servizi in assuntoria

1. Sono definiti in assuntoria i servizi effettuati con autovetture o con piccoli autobus su percorsi e con orari prestabiliti per soddisfare le esigenze di trasporto di scolari e studenti da luoghi disagiati di residenza al luogo di studio e viceversa.

2. Il servizio in assuntoria può essere organizzato previo accertamento dell'impossibilità di organizzare un normale servizio di linea e della presenza di una utenza minima, ed è aperto, quando vi siano posti eccedenti, ad altri utenti anche se non appartenenti alla categoria per la quale viene istituito.

3. La Giunta regionale stabilisce in un apposito disciplinare le modalità e le condizioni del contratto di trasporto in assuntoria da stipularsi, in ordine di preferenza, con le società concessionarie di auto-linea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi.

4. All'operatore che stipula il contratto di trasporto in assuntoria è corrisposto un corrispettivo calcolato sulla base dei chilometri di esercizio previsti dal contratto e di una tariffa chilometrica stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le tariffe applicate agli utenti del servizio di trasporto in assuntoria sono equiparate alle tariffe chilometriche del normale servizio di linea.

6. Il transito degli autoveicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come regionali o comunali, purché dichiarate agibili ed in presenza del consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.

Art. 59.

Servizi a chiamata

1. Sono definiti a chiamata i servizi svolti su percorsi fissi o variabili previa prenotazione da parte di un certo numero di utenti al fine di soddisfare le esigenze di trasporto in aree a domanda debole nel corso di intervalli della giornata (ore pomeridiane o serali, ore di funzionamento di determinati servizi pubblici, ecc.) o della settimana (giorni di mercato) ad integrazione dei normali servizi di linea.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con, in ordine di precedenza, le società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'onere a carico della Regione, che non potrà superare il corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino incrementabile fino ad un massimo del dieci per cento.

3. Le tariffe dei servizi a chiamata sono rapportati alle tariffe dei normali servizi di linea.

Art. 60.

Servizi di taxi-bus

1. Sono definiti di taxi-bus i servizi, di limitata percorrenza, convenzionati con la pubblica amministrazione finalizzati a soddisfare esigenze di mobilità di tipo urbano e suburbano in giorni o zone non servite dal trasporto pubblico di linea.

2. I servizi di taxi-bus sono eserciti dai titolari di servizio di taxi o noleggio con conducente.

3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i titolari di servizi di cui al comma 2 per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi, i costi, le tariffe e l'onere a carico della Regione che non può comunque superare il trenta per cento del costo complessivo concordato di un viaggio.

Art. 61.

Servizi atipici di linea

1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati a particolari categorie di utenti per raggiungere luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio il cui onere è a totale carico del committente.

2. I servizi atipici di linea sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini previa concessione della Giunta regionale.

Art. 62.

Servizi di car-sharing

1. Sono definiti di car-sharing i servizi di locazione senza conducente di autovetture, tradizionali o a bassa emissione di inquinanti, a favore di uno o più utenti in corrispondenza di appositi parcheggi di interscambio, oppure per l'uso privato alternativo al possesso o all'uso della propria automobile.

2. I servizi di car-sharing possono essere effettuati dalle società concessionarie dei servizi di trasporto pubblico, dai titolari di licenza di taxi o di noleggio con conducente, da imprese o società non profit appositamente costituite.

3. La Regione e gli enti locali promuovono i servizi di car-sharing riservando loro parcheggi e l'utilizzo gratuito di aree pubbliche.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente all'equipaggiamento di appositi parcheggi di interscambio per autovetture elettriche o a bassa emissione di inquinanti da cedere successivamente in comodato a operatori di car-sharing.

Art. 63.

Servizi di car-pool e di trasporto comunitario

1. Sono definiti servizi di car-pool gli accordi intercorrenti fra più persone finalizzati ad utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento del luogo di lavoro o altro ottimizzando l'occupazione e l'impiego dell'automobile.

2. Sono definiti di trasporto comunitario i servizi effettuati in modo volontario da parte del possessore di un autoveicolo a favore di altre persone per il raggiungimento di una comune destinazione, sulla base della compartecipazione da parte dei passeggeri alla copertura delle spese di viaggio per un ammontare equiparabile alle tariffe del normale servizio di linea.

3. La Regione, gli enti locali e le aziende operanti in Valle d'Aosta favoriscono i servizi di car-pool e di trasporto comunitario riservando aree gratuite di sosta e di parcheggio.

Art. 64.

Autorizzazioni degli enti locali

1. I servizi integrativi di cui al presente Capo, qualora si svolgano nell'ambito del territorio di un unico Comune o di una unica Comunità montana e siano senza oneri per la Regione, possono essere autorizzati dagli enti locali medesimi nel rispetto delle norme della presente legge.

Capo VI

TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 65.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dipendente dalle aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti, dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, nella parte che si riferisce alle aziende del settore, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti.

2. Restano comunque valide le posizioni giuridiche ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.

3. Al personale degli impianti a fune si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi e dai contratti che si riferiscono alle aziende del settore.

Art. 66

Funzioni amministrative relative al personale

1. La Giunta regionale vigila sull'esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all'art. 65 per il trattamento del personale dipendente dalle aziende di trasporto collettivo e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 67.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

- a) legge regionale 15 luglio 1982, n. 32;
- b) legge regionale 6 settembre 1991, n. 62;
- c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 82;
- d) l'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1994, n. 37;
- e) legge regionale 1° agosto 1994, n. 38;
- f) legge regionale 11 aprile 1995, n. 11.

Art. 68.

Norme transitorie

1. La validità del piano di bacino di traffico relativo al triennio 1° settembre 1995 - 31 agosto 1998, approvato dal Consiglio regionale il 23 novembre 1994, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

2. Le concessioni regionali per i servizi di autolinee, rilasciate in conformità al piano di bacino di traffico, per il periodo 1° settembre 1995 - 31 agosto 1998, sono prorogate fino al 31 dicembre 1998.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza della Giunta regionale di attuazione dell'art. 24, commi 4, 5 e 6, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, rimangono in vigore le tariffe agevolate e le gratuità praticate ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).

4. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, lett. f), la particolare agevolazione fino ad un massimo del novanta per cento di sconto sul costo è, in ogni caso, concessa e confermata a tutte le persone che abbiano compiuto i sessanta anni entro la data di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3.

5. Per le linee di trasporto a fune in esercizio o per le quali siano già intervenute l'approvazione del progetto alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rilasciata, a chi già esercisce gli impianti, una concessione valida fino alla scadenza del termine di durata massima dell'impianto. Tale termine è prorogato di diritto, a richiesta dell'esercente in caso di prolungamento della vita tecnica dell'impianto accordato dagli organi competenti. Il termine iniziale decorre dalla data di apertura al pubblico esercizio dell'impianto.

6. Oltre che per l'esercizio degli impianti esistenti, la Giunta regionale, fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 38, con la procedura dell'art. 42, in deroga alla verifica della compatibilità con il programma, può rilasciare concessioni anche per:

- a) rifacimento di impianti esistenti;
- b) sostituzione di uno o più impianti esistenti;
- c) realizzazioni di impianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto l'autorizzazione previa ai sensi della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose);
- d) realizzazioni di impianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 69.

Copertura degli oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti già iscritti sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e per gli esercizi successivi:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1997

VIÉRIN

97R0845

FRIULI VENEZIA-GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 28.

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali del 1996 e norme urgenti per l'attuazione di programmi comunitari.

(*Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 37 del 10 settembre 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali nel mese di giugno 1996

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1997 con la Cassa Depositi e Prestiti mutui ventennali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del precitato decreto legge, sino alla concorrenza di lire 75.000 milioni, con onere di ammortamento a carico dello Stato.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è destinata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

3. Al predetto onere di L. 75.000 milioni si provvede con il ricavo del mutuo contratto ai sensi del comma 1, iscritto al capitolo 479 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, che è spostato al Titolo V, Categoria 5.1, con il codice di finanza regionale (5.1.0.) e la cui denominazione è così modificata: «Ricavo derivante dalle opera-

zioni di mutuo contratto con la cassa Depositi e Prestiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 576 del 12 novembre 1996 in relazione agli eventi alluvionali del giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone.

4. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 1 è autorizzata la spesa di complessive L. 145.978.368.960, suddivisa in ragione di L. 7.298.918.448 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 sono istituiti, a decorrere dall'anno 1998, alla Rubrica 11 - programma 0.2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

alla categoria 1.7 - spese correnti il capitolo:

1278 (1.1.173.2.08.31) con la denominazione «Interessi, spese ed oneri accessori sui mutui contratti per far fronte agli interventi di emergenza e prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996» e con lo stanziamento complessivo di L. 11.056.932.142, suddiviso in ragione di L. 5.593.614.029 per l'anno 1998 e di L. 5.463.318.113 per l'anno 1999; le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, nella misura di seguito indicata:

- L. 5.323.066.776 per l'anno 2000;
- L. 5.172.099.358 per l'anno 2001;
- L. 5.009.597.087 per l'anno 2002;
- L. 4.834.678.627 per l'anno 2003;
- L. 4.646.395.303 per l'anno 2004;
- L. 4.443.725.957 per l'anno 2005;
- L. 4.225.571.405 per l'anno 2006;
- L. 3.990.748.483 per l'anno 2007;
- L. 3.737.983.622 per l'anno 2008;
- L. 3.465.905.945 per l'anno 2009;
- L. 3.173.039.834 per l'anno 2010;
- L. 2.857.796.921 per l'anno 2011;
- L. 2.518.467.479 per l'anno 2012;
- L. 2.153.211.147 per l'anno 2013;
- L. 1.760.046.948 per l'anno 2014;
- L. 1.336.842.548 per l'anno 2015;
- L. 881.302.686 per l'anno 2016;
- L. 390.956.692 per l'anno 2017;

per un ammontare complessivo dall'anno 1998 all'anno 2017 di L. 70.978.368.960;

alla categoria 3.1.:

1318 (2.1.310.5.08.31) con la denominazione «Quota capitale compresa nella rata di ammortamento dei mutui contratti per far fronte agli interventi di emergenza e di prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996» e con lo stanziamento complessivo di L. 3.540.904.754, suddiviso in ragione di L. 1.705.304.419 per l'anno 1998 e di L. 1.835.600.335 per l'anno 1999; le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, nella misura di seguito indicata:

- L. 1.975.851.672 per l'anno 2000;
- L. 2.126.819.090 per l'anno 2001;
- L. 2.289.321.361 per l'anno 2002;
- L. 2.464.239.821 per l'anno 2003;
- L. 2.652.523.145 per l'anno 2004;
- L. 2.855.192.491 per l'anno 2005;
- L. 3.073.347.043 per l'anno 2006;
- L. 3.308.169.965 per l'anno 2007;

- L. 3.560.934.826 per l'anno 2008;
- L. 3.833.012.503 per l'anno 2009;
- L. 4.125.878.614 per l'anno 2010;
- L. 4.441.121.527 per l'anno 2011;
- L. 4.780.450.969 per l'anno 2012;
- L. 5.145.707.301 per l'anno 2013;
- L. 5.538.871.500 per l'anno 2014;
- L. 5.962.075.900 per l'anno 2015;
- L. 6.417.615.762 per l'anno 2016;
- L. 6.907.961.756 per l'anno 2017;

per un ammontare complessivo dall'anno 1998 all'anno 2017 di lire 75.000 milioni.

5. All'onere derivante dal comma 4 si provvede con l'entrata derivante dall'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 è istituito, a decorrere dall'anno 1998, al Titolo II, Categoria 2.3. - il capitolo 496 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento dei mutui contratti per far fronte agli interventi di emergenza e prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996» e con lo stanziamento complessivo di L. 14.597.836.896, suddivisa in ragione di L. 7.298.918.448 per ciascuno degli anni 1998 e 1999; le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni dal 2000 al 2017 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi nella misura di L. 7.298.918.448.

Art. 2.

Accelerazione della spesa del Docup per l'obiettivo 5b

1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti a valere sull'obiettivo 5b, coerentemente con gli indirizzi statali in materia di accelerazione della spesa a valere sui fondi comunitari, l'ERSA, ente attuatore del Docup, è autorizzato a:

a) impegnare, per ciascuna delle misure per le quali permangono resti insufficienti a finanziare il primo progetto utile ed, eventualmente, quelli in posizione di pari merito nelle rispettive graduatorie formulate a seguito dei bandi pubblicati per il triennio 1994-1996, i corrispondenti fondi previsti dal piano finanziario del Docup per il triennio 1997-1999;

b) impegnare le risorse non utilizzate a seguito dell'iter istruttorio conseguente alla pubblicazione dei bandi per il triennio 1994-1996, a favore di misure la cui dotazione finanziaria si è dimostrata insufficiente a soddisfare le domande di cui alle graduatorie approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettera b), deve avvenire:

a) nell'ambito dello stesso fondo comunitario di cofinanziamento;

b) prioritariamente nell'ambito dello stesso asse, compatibilmente con l'esigenza di ridurre al minimo il verificarsi di resti finanziari non ulteriormente utilizzabili e in conformità a quanto stabilito dal criterio di assegnazione delle risorse alle diverse tipologie di cui alla DGR 6169 del 12 dicembre 1995;

c) prioritariamente a favore di quelle misure per le quali il cofinanziamento pubblico determina maggiori investimenti da parte di beneficiari privati;

d) in coerenza con le finalità del presente articolo, in particolare per il conseguimento dell'accelerazione dei pagamenti;

e) entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale per ciascuna misura.

3. Ai fini della realizzazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'ERSA, prima di procedere alle necessarie variazioni di bilancio, dovrà presentare alla cabina di regia regionale di cui alla DGR n. 4296 del 23 settembre 1994 il piano di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettera b), in ordine ad una preventiva valutazione della congruità delle fonti finanziarie e della conseguente tempestiva erogazione delle medesime.

4. Ai fini di ottemperare a quanto prescritto dal Docup Obiettivo. 5b regionale per la misura IV.2 - tipologia 2, relativamente all'attuazione della preliminare attività di monitoraggio del patrimonio esistente e la conseguente individuazione degli immobili di particolare valore architettonico su cui intervenire, è individuato nel Centro di Catalogazione di Villa Manin di Passariano l'organo incaricato di svolgere la suddetta attività di monitoraggio.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 per l'anno 1997.

6. Il predetto onere fa carico al capitolo 5170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

7. All'onere di L. 80 milioni, di cui al comma 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale, iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita 701).

Art. 3.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1989

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1989, n. 6, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini di una più efficace utilizzazione degli strumenti comunitari di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante stipula di un'apposita convenzione, della FINEST, Società finanziaria per azioni, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, della quale la Regione Friuli-Venezia Giulia detiene la maggioranza di quote del capitale sociale.

1-ter. Oggetto della convenzione di cui al comma 1-bis sono le azioni di supporto all'Amministrazione regionale che FINEST deve svolgere in ordine:

a) alle attività di informazione, coordinamento, monitoraggio, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati statistici, economici e giuridici inerenti alla programmazione ed attuazione dei programmi regionali interessati dai suddetti strumenti comunitari;

b) ad uno sviluppo più incisivo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento ad una valorizzazione regionale in seno all'InCE (Iniziativa Centro Europea).

1-quater. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 100 milioni per l'anno 1997. La predetta spesa fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

1-quinquies. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita n. 704).».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 settembre 1997

CRUDER

97R0799

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 29.

Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 37 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa di poter procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici relativi al biennio contrattuale 1996-1997 per il personale con qualifica di dirigente, è attribuito al personale medesimo il seguente beneficio a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il suddetto biennio, in coerenza con i contenuti dell'accordo nazionale sottoscritto nel luglio 1993.

2. Al personale regionale con qualifica di dirigente in servizio alla data dell'1° gennaio 1996 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure di seguito indicate:

a) dal 1° gennaio 1996: L. 333.000;

b) dal 1° gennaio 1997: un ulteriore importo di L. 239.000.

3. I suddetti importi vengono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità dirigenziali calcolate ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.561 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.133 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.214 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 550, la spesa complessiva di lire 4.038 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.832 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.103 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 8800 e la spesa complessiva di lire 3.103 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.343 milioni per l'anno 1997 e di lire 880 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 8805 del precitato stato di previsione.

Art. 2

1. Il contratto collettivo del personale regionale relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, nonché quello relativo al quadriennio giuridico 1994-1997 sono stipulati, per la parte pubblica da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

2. Restano salvi in ogni caso gli atti conclusivi delle trattative svolte dalla delegazione composta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e dal Ragioniere generale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sottoscritti in esito al completamento dell'iter procedimentale, relativamente all'area non dirigenziale.

3. All'articolo 62 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale può deliberare di avvalersi, nel procedimento di contrattazione di cui al presente articolo, della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni istituita ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.»

4. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 settembre 1997

CRUDER

97R0800

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 10.

Modificazione del regolamento di esecuzione concernente dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 21 del 6 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 13 gennaio 1997

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11 è così sostituita:

«*b*) la portata di recupero deve rientrare tra 95 e 105 per cento del volume di benzina erogata».

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11 è così sostituito:

«Art. 3 (*Prova di efficienza*). — 1. L'efficienza di recupero del sistema deve essere determinata dal costruttore con prove effettuate con sistemi di misura utilizzando il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero con altro di dimostrata equivalenza.»

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11, è così sostituito:

«Art. 4 (*Installazione e verifica*). — 1. L'installatore del sistema di recupero dei vapori rilascia al titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distributore una dichiarazione attestante che l'installazione del sistema stesso è stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante, integrata dai risultati delle prove funzionali con verifica della portata di recupero.

2. il controllo funzionale e la verifica della portata di recupero devono essere eseguiti con periodicità annuale sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione per il distributore ed i risultati devono essere riportati in un apposito registro custodito presso il distributore di carburante».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1997
Registro n. 4, foglio n. 51

97R0690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11.

Regolamento sull'abbigliamento di servizio del personale provinciale

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 21 del 6 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1388 del 7 aprile 1997

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

Assegnazione dell'abbigliamento di servizio

1. L'Amministrazione provinciale fornisce al personale per esigenze di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, un abbigliamento di servizio. Il relativo abbigliamento è individuato nell'allegato al presente regolamento.

2. È considerato abbigliamento di servizio:

- l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
- la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
- l'abbigliamento di lavoro;
- l'abbigliamento di protezione.

3. L'assegnazione di tale abbigliamento al personale provinciale avviene nei limiti di disponibilità del bilancio, e non costituisce in alcun modo integrazione del trattamento economico.

Art. 2.

Uso di uniformi e divise

1. Il personale cui è assegnata un'uniforme o una divisa, deve indossarla durante le ore di servizio. È vietato apportare modifiche all'uniforme o alla divisa. La violazione di tali obblighi costituisce infrazione agli obblighi di servizio.

2. Il personale tenuto ad indossare l'uniforme o la divisa deve portare l'apposito distintivo di qualifica o di servizio determinato dalla Giunta provinciale.

3. I responsabili dei servizi di cui all'articolo 6 fissano i periodi in cui vanno indossate le uniformi e le divise invernali e quelle estive.

Art. 3.

Uso dell'abbigliamento di lavoro e di protezione

1. L'abbigliamento di lavoro viene assegnato al personale su richiesta, che ha l'obbligo di indossarlo. È obbligatorio usare l'abbigliamento di protezione ed i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme antinfortunistiche, che spettano di diritto e vengono assegnati d'ufficio.

2. L'abbigliamento di lavoro e di protezione è munito dell'apposito distintivo dell'Amministrazione provinciale.

3. Nei cantieri di lavoro, negli stabilimenti, nelle officine, negli impianti, nei magazzini e laboratori vengono messi a disposizione, oltre all'abbigliamento di protezione, equipaggiamenti ed indumenti per l'esecuzione di lavori specifici o particolarmente disagiati.

Art. 4.

Personale di nuova assunzione

1. Il personale di nuova assunzione ha diritto all'abbigliamento di servizio dopo tre mesi di servizio. Nel caso in cui un dipendente non superi il periodo di prova, deve restituire l'abbigliamento fornitogli.

Art. 5.

Obblighi del personale

1. Fino al rinnovo dell'abbigliamento di servizio secondo le modalità di cui all'articolo 7, esso è di proprietà della Provincia e non può essere ceduto a terzi.

2. I dipendenti curano la pulizia e la conservazione dell'abbigliamento di servizio e si presentano in servizio in stato decoroso. Le riparazioni sono a carico dell'Amministrazione, salvo che il danneggiamento è dovuto a cause non attinenti al servizio.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi del vigente ordinamento disciplinare.

Art. 6.

Acquisto e gestione dell'abbigliamento di servizio

1. L'acquisto dell'abbigliamento di servizio può essere effettuato in economia dalle singole ripartizioni e dagli uffici periferici da loro delegati ai sensi della normativa provinciale sui servizi in economia. È in facoltà della Giunta provinciale attribuire tale competenza per le determinate categorie di personale ad uffici centrali.

2. I servizi di cui al comma 1 tengono per i singoli dipendenti una scheda individuale, sulla quale vengono annotati i capi consegnati, la data della consegna e la data prevista per il rinnovo.

3. L'abbigliamento, prima di essere distribuito agli aventi diritto, è debitamente contrassegnato.

Art. 7.

Rinnovo dell'abbigliamento di servizio

1. Il rinnovo dell'abbigliamento di servizio avviene alla scadenza del periodo minimo d'uso indicato nell'allegato al presente regolamento, su richiesta del personale da inoltrarsi tramite l'ufficio di appartenenza. Non viene sostituito l'abbigliamento in buono stato di conservazione.

2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale la durata di utilizzo dell'abbigliamento di lavoro è aumentata in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro.

3. Dopo l'assegnazione il personale ha l'obbligo di indossare il nuovo abbigliamento.

4. La sostituzione dell'abbigliamento può avvenire in caso di logorio evidente anche prima della scadenza fissata.

5. L'abbigliamento sostituito viene consegnato al personale previa annotazione sulla scheda di cui all'articolo 6.

6. In caso di sostituzione dell'abbigliamento prima della durata minima prevista per uso improprio o negligente, il personale deve rimborsare il valore d'acquisto del capo, ridotto in proporzione al periodo d'uso.

Art. 8.

Reclami

1. Reclami per difetti singoli capi di abbigliamento vanno avanzati all'atto del ritiro dei capi stessi e comunque non oltre la settimana successiva al ritiro.

2. Per i capi confezionati su misura, all'atto dell'ultima prova il personale deve confermare per iscritto l'esito positivo della prova stessa.

Art. 9.

Riconsegna dell'abbigliamento di servizio

1. Il personale che cessa dal servizio o viene adibito a mansioni che non necessitano dell'abbigliamento di servizio assegnato, è tenuto a riconsegnare tale abbigliamento, salvo quello a carattere personale.

2. In caso di mancata restituzione dell'abbigliamento ai sensi del comma 1 il personale è tenuto a rimborsare all'amministrazione il costo dell'abbigliamento, ridotto in proporzione al periodo d'uso.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56;

b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 giugno 1981, n. 18;

c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 giugno 1981, n. 19;

d) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, li 14 aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1997
Registro n. 4, foglio n. 60

97R0691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 aprile 1997, n. 12.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle organizzazioni turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 22 del 13 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1480 del 14 aprile 1997;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 4, comma 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale settembre 1976, n. 41, relativa all'ordinamento delle organizzazioni turistiche, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45, è sostituito dal seguente comma:

«2. L'indennità di carica mensile spettante al presidente è fissata nei seguenti importi lordi:

L. 1.700.000 per le aziende di Bolzano e Merano e ciò con decorrenza 1° gennaio 1997,

L. 960.000 per le aziende di 1ª categoria,

L. 720.000 per le aziende di 2ª categoria,

L. 600.000 per le aziende di 3ª categoria.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1997
Registro n. 4, foglio n. 97

960692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 aprile 1997, n. 13.

Modifica del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 24 del 27 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1611 del 21 aprile 1997;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, è inserito il seguente comma 6:

«6. Le funzioni della Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, riguardanti la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste di disoccupazione, sono attribuite al Direttore dell'ufficio del lavoro.»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Art. 2.-bis (Unificazione di funzioni). — 1. Tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente al direttore dell'ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale o provinciale del lavoro, salvo quanto disposto al comma 2, competono al Direttore della Ripartizione provinciale lavoro.

2. Le funzioni di nomina di commissioni attribuite al direttore dell'ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale o provinciale del lavoro sono attribuite alla Giunta provinciale.

3. La rappresentanza in comitati e organi collegiali, attribuita dalla normativa vigente al direttore dell'ufficio regionale e provinciale del lavoro e della massima occupazione e al capo dell'ispettorato regionale e provinciale del lavoro compete al Direttore della Ripartizione provinciale lavoro o ad un suo delegato».

Art. 3.

1. L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, è così sostituito:

«c) accettazione delle notifiche relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro.»

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. La disposizione di cui all'articolo 2/bis, comma 1, si applica a partire dal 1° settembre 1997.»

Art. 5.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36 sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

«d) articolo 9 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49;

e) articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19.»

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, è aggiunto il seguente articolo 8:

«Art. 8 (Abrogazione). — 1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43, è abrogato».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1997
Registro n. 4, foglio n. 146

960693

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 aprile 1997, n. 14.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 22 del 13 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1563 del 21 aprile 1997.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze dell'ufficio di cui al punto 28.4 sono così sostituite:

«28.4 Ufficio amministrativo tutela del paesaggio

ricorsi e sanzioni amministrative nel settore;

affari amministrativi per la ripartizione tutela del paesaggio e della natura, ivi compresi l'erogazione di provvidenze ed incentivi nonché acquisti, lavori e servizi;

segreteria del Collegio per la tutela del paesaggio;

albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione tutela del paesaggio».

b) le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.12. sono così sostituite:

«29.12. Ufficio amministrativo tutela dell'ambiente:

affari amministrativi per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, incarichi e acquisti;

fatturazione delle prestazioni a pagamento;

sanzioni amministrative, programmazione, finanziamento di studi, progettazioni, acquisti e opere nel settore dell'ambiente e della sicurezza del lavoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 4, foglio n. 101

960694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 maggio 1997, n. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26 del 21 luglio 1981

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 30 del 8 luglio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1562 del 14 aprile 1997.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le norme delle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, recante norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale, sono da intendersi come norme speciali per consentire l'ampliamento di stabilimenti di produzione esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e prevalgono sulle diverse norme dei piani urbanistici comunali che prevedano distanze superiori, anche se emanate successivamente al decreto di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 maggio 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1997
Registro n. 5, foglio n. 102

960695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 maggio 1997, n. 16.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 1997.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 3 giugno 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1270 del 7 aprile 1997:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle Unità Sanitarie Locali delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra o di servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della legge 23 dicem-

bre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 46 quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) L. 50.700 giornaliero (vitto e alloggio), per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su produzione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) L. 24.100 giornaliero (vitto) su produzione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, dall'Unità Sanitaria Locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: L. 128.500 annuali;

c) assistenza odontostomatologica: aumento del 4,4% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della Direzione Generale della discolta ONIG e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre 1989, n. 1244 del 18 marzo 1991, n. 91 del 20 gennaio 1992, n. 2089 del 26 aprile 1993, n. 1427 del 21 marzo 1994, n. 1423 del 27 marzo 1995 e n. 1286 del 1° aprile 1996.

2. Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 maggio 1997

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti, il 16 maggio 1997
Registro n. 4, foglio n. 150

97R0696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 maggio 1997, n. 17.

Regolamento di attuazione della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente l'istituzione della Scuola superiore di Design.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 17 giugno 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista le deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 21 aprile 1997:

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Scuola superiore

1. È istituita la Scuola provinciale superiore di design con sede a Bolzano.

2. La scuola superiore ha come scopo lo sviluppo e la diffusione della cultura nel campo del design, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e della produzione artistica; promuove l'esercizio e lo sviluppo dell'arte del design e presiede alla formazione necessaria per le attività e le professioni artistiche nel settore predetto.

Art. 2.

Ente gestore della Scuola superiore

1. La gestione della Scuola è affidata dalla Giunta provinciale a soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, sulla base di un'apposita convenzione con cui saranno disciplinate anche le modalità di finanziamento.

Art. 3.

Organi della Scuola superiore

Sono organi della Scuola superiore di Design:

- a) il consiglio della Scuola superiore;
- b) il direttore.

Art. 4.

Consiglio della Scuola superiore

1. Il consiglio della Scuola superiore è composto:

- a) dal direttore della Scuola superiore che lo presiede;
- b) da tre rappresentanti dei professori di ciascun corso di diploma;
- c) da un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, nominato dalla Giunta provinciale.

I componenti del consiglio della Scuola superiore dureranno in carica 3 anni.

3. Al consiglio della Scuola superiore spettano le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare, in quanto non attribuite ad altri organi.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore è nominato dall'ente gestore della Scuola superiore, d'intesa con la Giunta provinciale e dura in carica un triennio.

2. Il direttore cura la gestione economico-amministrativa della Scuola superiore e ne assicura lo svolgimento delle attività. Al direttore compete altresì la direzione ed il coordinamento didattico e scientifico della Scuola superiore.

Art. 6.

Personale docente

1. L'ordinamento e il trattamento economico del personale docente sono deliberati dall'ente gestore della Scuola superiore.

2. I docenti, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale, saranno assunti dall'ente gestore della Scuola superiore su proposta del Direttore con contratto a tempo determinato.

Art. 7.

Corsi di diploma e di specializzazione

1. Presso la Scuola superiore di design è istituito il corso di diploma in design industriale.

2. Il corso di diploma in design industriale si articola negli indirizzi di design della produzione e design della comunicazione.

3. Possono altresì essere istituiti corsi di specializzazione.

Art. 8.

Accesso ai corsi di diploma

1. L'accesso ai corsi di diploma e di specializzazione attivati dalla Scuola superiore è subordinato al superamento di un esame di ammissione ai fini dell'accertamento delle attitudini professionali e della conoscenza delle lingue richieste.

2. Nel caso di una limitazione o programmazione del numero dei posti, deve essere stilata una graduatoria dei candidati sulla base dei risultati dell'esame di ammissione. Il numero degli studenti ammessi non può superare il numero dei posti previsti.

3. Accedono agli esami di ammissione per l'iscrizione al primo anno di corso coloro i quali sono in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore o un diploma di maturità professionale.

4. L'ordinamento degli esami di ammissione è stabilito dal Consiglio della Scuola superiore, che provvede anche alla nomina della commissione d'esame.

Art. 9.

Ordinamento degli studi

1. L'ordinamento degli studi è approvato da consiglio della Scuola superiore.

2. Il corso di diploma in design industriale — indirizzo in design della produzione è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) il corso di diploma in design industriale — indirizzo in design della produzione — prevede 1.960 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate. Gli insegnamenti teorico-pratici includono esercitazioni in laboratorio, seminari, nonché visite didattiche presso aziende e viaggi studio. Il corso di studio si articola in insegnamenti monodisciplinari e insegnamenti integrati a carattere applicativo;

b) il numero complessivo delle ore di insegnamento è così suddiviso: gli insegnamenti teorici e teorico-pratici abbracciano nel primo anno di corso 750 ore, nel secondo anno di corso 610, nel terzo anno di corso 600. A ogni credito formativo corrispondono mediamente 50 ore. Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno;

c) il tirocinio è svolto per 120 ore nel secondo anno e 120 nel terzo anno;

d) le discipline previste sono di seguito elencate:

I ANNO DI CORSO

Discipline	N. di ore
Design di base.....	70
Corso base di geometria descrittiva	70
Disegno tecnico.....	70
Progettazione 1	70
Fondamenti di marketing.....	70
Studio dei colori 1.....	70
Modellistica	70
Rendering e altre tecniche di rappresentazione	50
Tecnologia dei materiali.....	50
Foto - Video - Film - Visualizzazione grafica	50
Introduzione nella storia dell'arte, nella storia del design e dell'architettura	50
Fondamenti di bionica	50
Fondamenti della percezione.....	50

II ANNO DI CORSO

Discipline	N. di ore
Progettazione 2	95
Marketing e management della progettazione.....	95
Teorie delle strutture (bionica e statica comparata)	95
Bionica (Analisi e applicazioni).....	65
Storia del design e dell'architettura 2.....	65
Tecniche della rappresentazione 2.....	65
Ergonomia (analisi e applicazioni).....	65
Psicologia della percezione.....	65

III ANNO DI CORSO

Discipline	N. di ore
Progettazione 3	112
Cicli di seminari con temi centrali in Ergonomia, Marketing e Management della progettazione, Tecnologia dei materiali e Statica, Grafica, Interazione e Comunicazione	112
Workshop della progettazione 1.....	76
Workshop della progettazione 2.....	75
Workshop della progettazione 3.....	75
Storia del design e dell'architettura 3.....	75
Studio dei colori 2.....	75

3. Il corso di diploma in design industriale — indirizzo in design della comunicazione è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) il corso di diploma in design industriale — indirizzo in design della comunicazione — prevede 1.950 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate. Gli insegnamenti teorico-pratici includono esercitazioni in laboratorio, seminari, nonché visite didattiche presso aziende e viaggi studio. Il corso di studio si articola in insegnamenti monodisciplinari e insegnamenti integrati a carattere applicativo;

b) il numero complessivo delle ore di insegnamento è così suddiviso: gli insegnamenti teorici e teorico-pratici abbracciano nel primo anno di corso 725 ore, nel secondo anno di corso 600, nel terzo anno di corso 625. A ogni credito formativo corrispondono mediamente 50 ore. Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno;

c) il tirocinio è svolto per 120 ore nel secondo anno e 130 nel terzo anno;

d) le discipline previste sono le seguenti:

I ANNO DI CORSO

Discipline	N. di ore
Teoria figurativa 1	75
Tecniche della rappresentazione 1	75
Progettazione: introduzione ed esecuzione	75
Fondamenti della percezione 1	75
Comunicazione 1.....	75
Disegno e pittura 1	50
Fondamenti di geometria descrittiva.....	50
Lettering e arte della scrittura in un contesto linguistico interculturale	50
Studio dei colori.....	50
Storia dell'arte 1	50
Analisi critica dell'immagine	50
Foto - Video - Film - Visualizzazione grafica 1	50

II ANNO DI CORSO

Discipline	N. di ore
Teoria figurativa 2	75
Tecniche della rappresentanza 2.....	75
Progettazione 2	75
Comunicazione 2.....	75
Disegno e pittura 2	50
Tecniche della lavorazione della carta.....	50
Tecniche di stampa	50
Storia dell'arte 2	50
Analisi dei mezzi di comunicazione di massa	50
Foto - Video - Film - Visualizzazione grafica 2	50

III ANNO DI CORSO

Discipline	N. di ore
Corporate Identity Design	75
Grafica dell'editoria e layout dei testi in un contesto linguistico interculturale	75
Studio dei simboli e Sistemi di riferimento.....	75
Marketing	75
Comunicazione 3.....	75
Packaging.....	50
Grafica e design dell'esposizione	50
Tecniche di modellistica e Modellistica	50
Storia dell'arte 3	50
Storia del design della comunicazione	50

4. L'obbligo della frequenza deve essere pari all'85% delle ore di lezione previste, salvo deroghe che dovranno essere concesse dal Consiglio della Scuola superiore.

5. Nei singoli corsi di studio possono essere offerte, oltre alle materie obbligatorie, anche materie opzionali e materie facoltative.

6. Le modificazioni del numero delle ore di insegnamento, delle attività pratiche e di studio guidate e del tirocinio, necessarie sulla base di norme statali ed europee, sono apportate dalla Scuola superiore con una delibera del consiglio della Scuola superiore.

Art. 10.

Tirocinio

1. L'ordinamento del tirocinio è approvato dal consiglio della Scuola superiore.

2. Per il tirocinio e le attività pratiche e di studio guidate è previsto l'obbligo della frequenza, la cui regolamentazione dettagliata è riservata al consiglio della Scuola superiore.

Art. 11.

Esami e diploma

1. L'ordinamento degli esami e le norme concernenti la ripetizione degli stessi sono approvati dal consiglio della Scuola superiore.

2. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami al termine di ogni semestre ed avere effettuato i tirocini previsti.

3. L'esame di diploma si compone di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica.

4. Le sessioni e le date dell'esame vengono stabilite dal Direttore della Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio della Scuola stessa.

Art. 12.

Lingue d'insegnamento e d'esame

1. Allo scopo di poter soddisfare le particolari esigenze e i fini perseguiti dalla Scuola superiore, l'insegnamento nelle materie teoriche è da tenersi, all'incirca nello stesso rapporto, nelle lingue italiana e tedesca e in parte, a seconda del corso e dell'indirizzo di studio, anche nella lingua inglese.

2. Gli esami nelle singole materie si tengono nella rispettiva lingua d'insegnamento.

3. Per consentire una proficua partecipazione ai corsi la Scuola superiore può istituire corsi di perfezionamento linguistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 maggio 1997

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti, il 26 maggio 1997
Registro n. 4, foglio n. 187

97R0697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 maggio 1997, n. 18.

Modifica del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 1° luglio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 24 febbraio 1997:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre 1996, n. 47 concernente «regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, lettera n «Röntgentechniker» viene sostituito con «Medizinisch-röntgentechnischer Assistent»;

b) all'art. 1, comma 13 viene aggiunto: «e dura in carica tre anni» nella versione italiana e «Seine Amtszeit beträgt drei Jahre» nella versione tedesca;

c) nell'allegato 1 - I anno - II semestre - Obiettivo - viene aggiunto dopo le parole «deve conoscere le principali malattie» - il testo «su base eziopatogenetica» nella versione italiana, mentre in quella tedesca è aggiunto «auf ätiopathogenetischer Basis» dopo il testo «er muß die wichtigsten Krankheiten»;

d) nell'allegato 1 - punto B.1 viene aggiunto il termine «applicato» dopo «F23E Scienze tecniche dietetiche»;

e) nell'allegato 1 - punto B.2 viene tolto il termine «applicato» dopo «Corso integrato di Microbiologia e Microbiologia clinica»;

f) nell'allegato 1 - punto D.5 il testo «Corso integrato di infermieristica clinica II» viene rettificato con «Corso integrato di infermieristica clinica III» nella versione italiana, mentre in quella tedesca il testo «Kombinierter Lehrgang für klinische Krankenpflege II» viene rettificato con «Kombinierter Lehrgang für klinische Krankenpflege III»;

g) nell'allegato 1 - Tabella B al III anno punto c) 3 viene aggiunto il termine «l'autofiducia» dopo il testo «incoraggiando la partecipazione» nella versione italiana, e «und Selbstvertrauen zu gewinnen» dopo il testo, «Selbstpflege zu betreiben» nella versione tedesca;

h) nell'allegato 2, titolo I, al secondo comma viene rettificato il decreto ministeriale n. 739/1994, citato erroneamente, con il decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 746;

i) nell'allegato 2, titolo II, primo comma viene tolta la frase «Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio»;

j) nell'allegato 2 - III anno - II semestre viene tolto il punto E.3 con i relativi settori.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 maggio 1997

DURNWALDER

*Registrato alla corte dei conti, il 10 giugno 1997
Registro n. 5, foglio n. 69*

97R0698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19.

Regolamento in materia di contributi per soggiorni formativi fuori provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 1° luglio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista le deliberazione della Giunta provinciale n. 2181 del 26 maggio 1997:

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi finanziari alle persone residenti in provincia che per motivi di formazione, aggiornamento o specializzazione professionale si rechino in altra provincia o all'estero in esecuzione dell'articolo 7 della L.P. 10 luglio 1996, n. 15.

2) Il contributo è volto a coprire parzialmente le spese connesse con il soggiorno formativo come in particolare le spese di viaggio, il costo per vitto ed alloggio, le spese per l'acquisto di libri e materiale didattico nonché eventuali tasse di iscrizione. Sono ammesse a contribuzione esclusivamente le spese strettamente collegate con il soggiorno formativo e che sono da considerarsi necessarie ed eque in relazione al programma formativo.

Art. 2.

Criteri di valutazione e di commisurazione del contributo

1) I contributi il cui ammontare è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 2 coprono una quota non inferiore al 20% e non superiore all'80% della spesa ritenuta necessaria ed equa.

2) Nella determinazione dell'ammontare si tiene conto in particolare:

a) della condizione patrimoniale e di reddito dell'interessato e dei suoi parenti di primo grado;

b) della rilevanza che il risultato formativo assume per gli interessi economici, culturali o sociali della provincia.

3) La condizione patrimoniale e di reddito di cui al comma 2, lettera a) è giudicata sulla base delle dichiarazioni d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1. Nessun contributo spetta a chi supera il limite massimo di reddito o di patrimonio posto per l'assistenza scolastica.

4) L'interesse economico, culturale o sociale della provincia di cui al comma 2, lettera b) è valutato, a sua propria discrezione, dalla commissione consultiva di cui l'articolo 9 della legge (in seguito chiamata commissione consultiva) sulla base delle informazioni fornite dall'interessato in merito all'iniziativa ed agli obiettivi formativi. La sussistenza di un siffatto interesse minimo è condizione inderogabile per la concessione del contributo.

Art. 3.

Procedimento

1) Al fine di ottenere il contributo va presentata apposita domanda alla Ripartizione Artigianato dell'amministrazione provinciale. La domanda deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa nonché degli obiettivi formativi e professionali perseguiti dall'interessato e va corredata:

a) di una distinta dettagliata della spesa connessa con l'iniziativa,

b) dell'ultima dichiarazione IRPEF nonché della dichiarazione ICI dell'interessato stesso e dei suoi parenti di primo grado,

c) del certificato di residenza dell'interessato o relativa autocertificazione ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15.

2) La Ripartizione Artigianato, accertata la completezza della domanda ed esaminata la stessa sotto un profilo formale, richiede, se è necessario, un parere da parte della Ripartizione competente in materia, relativo ad offerte formative in provincia, che siano equivalenti o simili e lo trasmette alla segreteria della Commissione consultiva.

3) A conclusione dell'iniziativa formativa l'interessato produce alla Ripartizione competente la necessaria documentazione sul risultato formativo nonché sulla spesa complessivamente sostenuta. Tale documentazione insieme al parere della Commissione consultiva costituisce la base per l'atto di concessione del contributo nonché per la sua successiva liquidazione.

4) A dimostrazione del risultato formativo di cui al comma 3 vanno prodotti certificati di frequenza, attestati d'esame ed altra documentazione atta a rendere evidente tale risultato. La Commissione consultiva, in sede di parere, indica la specifica documentazione che al riguardo deve essere prodotta. Essa, inoltre, ha facoltà di ridurre il contributo o di revocarlo per intero qualora l'obiettivo formativo, per motivi imputabili all'interessato, sia stato raggiunto solo parzialmente o addirittura non raggiunto.

5) La domanda di contributo, in via eccezionale, può essere presentata anche a conclusione dell'iniziativa formativa qualora la tardiva presentazione viene motivata con argomenti plausibili. In tale ipotesi la domanda va corredata in maniera definitiva di tutta la documentazione necessaria per la concessione stessa e la liquidazione del contributo.

Art. 4.

Parere della Commissione consultiva

1) La commissione consultiva, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, compie un esame di merito delle domande e si esprime sul loro accoglimento o non, nonché sull'ammontare del contributo. Il parere della commissione viene comunicato direttamente all'interessato da parte della Ripartizione competente.

2) In sede di esame della domanda la Commissione consultiva verifica inoltre se vi esistono in provincia delle offerte formative che per qualità e contenuto siano corrispondenti a quella oggetto della domanda. Nell'ipotesi di offerte corrispondenti il contributo viene negato. Ove invece esistessero delle offerte non pienamente corrispondenti ma comunque assimilabili, di ciò si tiene conto nella determinazione dell'ammontare del contributo.

3) La Commissione consultiva è convocata periodicamente dal suo presidente che a sua volta fissa la data di convocazione in maniera tale che nessuna domanda rimanga inevasa per oltre 60 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 giugno 1997

DURNWALDER

*Registrato alla corte dei conti, il 10 giugno 1997
Registro n. 5, foglio n. 71*

97R0699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 giugno 1997, n. 20.

Regolamento relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 1° luglio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1699 del 28 aprile 1997:

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riferimenti

1. Nel presente regolamento si indica con la parola: «legge» la legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, come modificata dalla legge provinciale 28 novembre 1996, n. 23, con la parola «ufficio» l'ufficio competente in materia di caccia e con la parola: «associazione» l'associazione affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto.

Art. 2.

Passaggio di emergenza e di comodo

1. Il diritto all'attraversamento di un comprensorio di caccia altrui mediante un passaggio di emergenza o di comodo di regola viene concordato per iscritto fra i gestori dei comprensori interessati. In caso di mancato accordo decide l'ufficio, accertata la effettiva necessità.

2. Lungo il percorso del passaggio d'emergenza o di comodo è ammesso portare solo armi da sparo scariche ed i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 3.

Inseguimento della selvaggina

1. La ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini del comprensorio di caccia solo previo consenso del gestore del comprensorio di caccia competente; in tal caso il capo ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo appartengono al cacciatore e l'abbattimento viene attribuito alla riserva di provenienza.

2. La ricerca oltre i confini del comprensorio di caccia di selvaggina non sottoposta alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge nonché della pernice bianca e della coturnice deve essere comunicata entro 48 ore al gestore della riserva di caccia competente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle oasi di protezione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge e alle bandite, ove è sempre necessario il consenso del relativo gestore.

Art. 4.

Certificato d'origine

1. Il certificato d'origine deve:

- a) essere numerato progressivamente;
- b) contenere:

1) l'indicazione della specie, del numero dei capi e, qualora possibile, anche del sesso della selvaggina abbattuta o trovata morta,

2) l'indicazione del comprensorio di caccia, dal quale è stato prelevato il capo di selvaggina,

3) il nominativo dell'uccisore o ritrovatore,

4) la data e la firma del gestore del relativo comprensorio di caccia, qualora trattasi di specie cacciabili ovvero del comandante della stazione forestale territorialmente competente o del direttore dell'ufficio, qualora trattasi di specie non cacciabili.

2. Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.

Art. 5.

Imbalsamazione di selvaggina e conciatura

1. Salvo che in caso di fondato motivo e previa comunicazione all'ufficio, le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 22, comma 2, della legge, vengono eseguiti fra le ore 8 e 19 dei giorni feriali in presenza di una guardia ittico-venatoria in servizio presso l'amministrazione provinciale o di un appartenente al corpo forestale provinciale.

2. Chi esercita l'attività di impagliatore o di conciatore deve annotare nel registro di entrata e di uscita nel seguente ordine:

- a) la data di entrata;
- b) la specie, il numero dei capi consegnati e, qualora possibile, anche il sesso;
- c) il numero del certificato d'origine;
- d) il nominativo e l'indirizzo del latore o possessore;
- e) la data di uscita;
- f) le annotazioni varie.

3. In caso di consegna di selvaggina senza certificato d'origine, questo va prodotto entro i successivi cinque giorni e nel registro vanno riportati nome ed indirizzo del latore previa esibizione di un documento di identità valido.

4. Le parti di uno stesso capo di selvaggina affidate per la loro lavorazione a persone diverse devono essere munite del certificato d'origine o di un documento, nel quale è contenuto il numero del certificato d'origine e sono indicate le generalità della persona detentrica del certificato d'origine e l'autorità che lo ha rilasciato.

5. Il registro di carico e scarico interamente compilato e le singole schede non più utilizzabili devono essere consegnati all'ufficio.

6. Agli effetti della presente normativa non rientrano nel termine di selvaggina morta ai sensi dell'articolo 20 della legge gli esemplari imbalsamati di volatili cacciabili.

Art. 6.

Piano di abbattimento e mostre dei trofei

1. La pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge fa parte della gestione delle riserve di caccia ed è diretta, relativamente agli ungulati, anche alla prevenzione dei danni alle colture agricole-forestali.

2. Nei piani di prelievo viene fissato il numero massimo degli abbattimenti e per gli ungulati si distingue anche la qualità, il sesso e l'età. I piani di prelievo sono elaborati ed approvati da una commissione nominata dall'associazione. La commissione è composta da cinque membri e ne fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale ed uno dell'unione agricoltori e coltivatori diretti nonché il direttore dell'ufficio o un suo delegato. Quando il piano di prelievo interessa una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante dell'Ente nazionale produttori selvaggina, sezione provinciale di Bolzano con diritto di voto.

3. L'associazione deve allestire annualmente le mostre dei trofei di cui all'articolo 27 della legge e redigere attenendosi alle direttive dell'ufficio, una statistica degli abbattimenti con l'indicazione del numero di abbattimenti per ogni singola specie effettuati in ciascuna riserva di caccia di diritto nella stagione venatoria di riferimento. La statistica e tutte le altre notizie ed informazioni di carattere amministrativo e tecnico-venatorio devono essere trasmesse all'ufficio entro il 10 aprile di ogni anno.

4. I rettori delle riserve private di caccia devono esporre alle mostre dei trofei di cui al comma 3 i trofei di tutta la selvaggina ungulata abbattuta l'anno precedente nella loro riserva e trasmettere la statistica degli abbattimenti all'ufficio entro il 15 gennaio di ogni anno.

5. Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalità da determinare con le direttive di cui all'articolo 24 della legge.

Art. 7.

Permesso annuale

1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa.

2. Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è residente da almeno dieci anni o è stato residente per almeno 15 anni, anche non consecutivi, nel territorio appartenente alla riserva di caccia, per la quale si richiede il permesso annuale.

3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero, anche in forma di proprietà compresa quella dell'associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situate nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia.

4. Il permesso annuale viene rilasciato dall'associazione su presentazione della relativa richiesta da parte dell'interessato, che ha diritto ad un solo permesso annuale salvo quanto previsto al sesto comma.

5. Chi alla data di entrata in vigore della legge risultava già titolare di un permesso di caccia annuale, ha comunque diritto al rilascio del permesso annuale per la medesima riserva.

6. L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, concedere il permesso annuale a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli contenuti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 8.

Permesso d'ospite

1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza soltanto all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto.

2. Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è residente da almeno cinque anni od è stato residente per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio compreso nella riserva di caccia di diritto, per la quale si richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nell'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

3. Ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è già titolare di un permesso annuale in un'altra riserva ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero, anche in forma di proprietà compresa quella dell'associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari situati nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché non costituiscano una riserva privata di caccia.

4. Il permesso d'ospite viene rilasciato dall'associazione su presentazione della relativa richiesta da parte dell'interessato, che ha diritto ad un solo permesso d'ospite, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.

5. L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, può rilasciare il permesso d'ospite anche in favore di altri richiedenti con particolare riguardo ai cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un basso rapporto tra superficie e numero dei cacciatori o da una ridotta quantità di selvaggina cacciabile, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente ad alcune specie di selvaggina.

Art. 9.

Rilascio e revoca dei permessi di caccia

1. Il permesso annuale e quello d'ospite sono rilasciati dall'associazione e, se la relativa domanda non viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, in via sostitutiva, dall'ufficio.

2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha versato nei termini fissati nelle prescrizioni di cui all'articolo 24 della legge la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia o il contributo annuale fissato dalla stessa per le spese inerenti la gestione, la sorveglianza, la tutela ed il ripopolamento, nonché il risarcimento di danni a carico della rispettiva riserva di caccia. Può inoltre essere negato a chi nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ha commesso una violazione delle leggi sulla caccia, per la quale è stata comminata una sanzione penale od amministrativa, per un periodo non superiore a tre anni tenendo conto della gravità dell'infrazione.

3. La quota d'ingresso e il contributo annuale da versare da chi non è socio dell'associazione possono essere aggiornati annualmente dall'associazione e soggiacciono al controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 24 della legge.

4. Contro i provvedimenti della associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, l'associazione può subordinare il rilascio dei permessi annuali o d'ospite al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della legge.

6. Il permesso annuale e d'ospite può essere revocato dall'associazione su proposta di due terzi dei titolari di permessi annuali della rispettiva riserva di caccia di diritto, quando il titolare trasferisca o abbia trasferito la sua residenza in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 3, del presente regolamento.

7. Chi è od è stato residente nel territorio dei comuni catastali di Merano o Quarazze, ha diritto alternativamente, iniziando con la riserva di diritto Maia Bassa, al permesso annuale o d'ospite nella riserva di Maia Bassa o in quella di Merano-Maia Alta.

8. Si considerano minime unità colturali agli effetti dell'applicazione degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, i masi chiusi aventi una estensione minima di due ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto ovvero di quattro ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

Art. 10.

Permessi giornalieri e settimanali

1. Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente, a maggioranza relativa, dall'assemblea generale dei titolari di permessi annuali per la relativa riserva.

2. Almeno la metà dei permessi giornalieri o settimanali deve essere riservata a cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano dando la precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un basso rapporto tra superficie e numero dei cacciatori ovvero da una ridotta quantità di selvaggina cacciabile. I permessi giornalieri o settimanali per l'abbattimento dei galliformi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge, possono essere rilasciati esclusivamente a cacciatori residenti nella Provincia di Bolzano.

Art. 11.

Esame per guardiacaccia

1. Il candidato all'esame di cui all'articolo 34 della legge deve dimostrare di possedere una buona conoscenza della legge e sufficienti cognizioni delle norme di pubblica sicurezza relative alle disposizioni sulle armi. Inoltre deve possedere nozioni nell'ambito delle materie:

a) ecologia:

- 1) il concetto elementare di equilibrio della natura;
- 2) la correlazione fra selvaggina ed ambiente;

b) biologia della selvaggina:

- 1) la zoologia;
- 2) l'alimentazione, l'ecologia delle specie cacciabili e non cacciabili più importanti;
- 3) l'utilizzazione della selvaggina;

c) tutela della selvaggina e gestione tecnico-venatoria:

1. le malattie;
 2. il censimento, la stima della consistenza selvatica e la pianificazione degli abbattimenti;
 3. i danni da selvaggina;
 4. le strutture a funzione faunistica e venatoria;
 5. la lavorazione della cacciagione;
 6. la cinofilia.
2. Sono giudicati idonei i candidati che sia nella prova scritta che in quella orale riportano un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d'esame. L'idoneità è attestata da un certificato rilasciato dall'ufficio.
3. Per essere ammessi all'esame gli interessati devono presentare una domanda all'ufficio ed allegare alla stessa una copia autenticata della licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché l'attestato di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge. I documenti da allegare possono essere sostituiti da una autocertificazione.
4. Chi prima dell'entrata in vigore della legge aveva frequentato fuori provincia un corso di formazione per guardiacaccia, è dispensato dalla frequenza del corso di cui al comma 3, purché le materie d'insegnamento ed il loro contenuto corrispondano a quelle elencate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
5. La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno due commissari. In caso di assenza o impedimento del presidente la carica è assunta dal commissario più anziano.
6. L'attestato positivo di frequenza del primo corso organizzato dall'amministrazione provinciale per la formazione guardiacaccia secondo la normativa allora in vigore, con la durata di sei mesi e vertente sulle materie indicate al comma 1, è equipollente al certificato di idoneità di cui al comma 2.

7. I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere gli agenti venatori loro dipendenti a corsi di aggiornamento sulle materie di cui al comma 1.

8. Sono considerati agenti venatori ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge i guardiacaccia ed i custodi forestali delle riserve private di caccia con mansioni di vigilanza venatoria, che nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge, hanno prestato il relativo servizio per almeno 130 giorni all'anno.

9. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 34-bis della legge viene rilasciato dall'ufficio previo superamento di un esame scritto consistente nella redazione di un verbale di trasgressione alle norme della legge e di un esame orale sulle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 12.

Disposizioni finali

Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 1997

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti, il 16 giugno 1997
Registro n. 5, foglio n. 96

97R0700

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 62.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 460.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale Concorsi ed esami</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.


PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 7 *

L. 6.000